

SPEDIZ. IN ABBONAMENTO
 POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662
 Art. 2 comma 20 lett. b
 ANNO XVIII N° 3



N° **3**
 MAGGIO
 GIUGNO
 2012

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



L'addio a Equitalia del comune di Bologna

Il fisco secondo Cammarata “Questa Imu non convince perché riduce i fondi comunali e fa aumentare l'evasione”

di Mariangela Latella

È il cervello pulsante dell'ufficio tributi del comune di Bologna. Per lui il fisco non ha segreti. Sarà per questo che la pubblica amministrazione l'ha letteralmente strappato al settore privato in controtendenza con quanto naturalmente accade. Normalmente sono le aziende che attingono dal settore pubblico per procurarsi le risorse migliori.

E' successo così che Mauro Cammarata, 48 anni, un'abilitazione alla professione di dottore commercialista, dopo gli esordi da fiscalista e da consulente per affari societari per il gruppo Ferruzzi, quando ancora si chiamava così, è passato ben presto dall'altra parte della barricata per occuparsi di fisco per conto degli enti pubblici. Prima

come direttore del settore tributi del comune di Forlì e poi, come pezzo da novanta del settore finanza e tributi del comune di Bologna.

Attualmente è impegnato, da tecnico, a chiudere uno dei bilanci più difficili del comune petroniano. Le carte si scopriranno prima dell'estate (il rendiconto preventivo è stato approvato nei giorni scorsi) ma si sa già che non sarà un percorso facile. Remano contro: la crisi, le spese improvvise causate dalla nevicata di febbraio che ha imposto uscite extra non preventivate di circa 8 milioni di euro e anche la riforma sull'Imu che – secondo i suoi calcoli, rischia di tradursi in un ammanco finanziario per il comune di 14 milioni di euro all'anno.

“Una faccenda molto delicata e complessa – ci spiega – che non è ancora completamente chiara. Ancora adesso non sappiamo quanto il comune di Bologna riuscirà ad incassare dall'acconto Imu. Faremo la prima verifica a luglio e se non ci saranno i riscontri attesi sul gettito occorrerà rimettere mano alle aliquote Imu già da settembre. Ma è chiaro che è una soluzione che non piace a nessuno, l'obiettivo è quello di non dovere più ritoccare le aliquote”.

continua a pag. 2

La Cassazione e l'esercizio abusivo della professione

di Enzo Barilà

Con sentenza n. 11545, pubblicata il 23 marzo scorso, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno stabilito quali condizioni devono ricorrere affinché i soggetti, non iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che svolgano attività di assistenza per la redazione delle dichiarazioni tributarie, possano essere ritenuti colpevoli del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.). La sentenza è di particolare importanza, in quanto, analizzando per la prima volta la regolamentazione della materia determinata dal D.lgs. 139/2005, prende in considerazione il settore di attività dove risulta di gran lunga più frequente ed aggressiva la concorrenza fatta agli iscritti all'albo da parte di soggetti di professionalità per così dire “incerta”, per di più non soggetti ad

continua a pag. 3

Sussurri & Grida

**Se non colpisci
 il bersaglio, la colpa
 non è del bersaglio**

A pag. 9

**Intervento di
 Gianfranco Tomassoli
 all'Assemblea annuale
 DCEC a Roma**

➡ continua da pag. 1

Avete ipotizzato la possibilità di rivolgervi ad una squadra di commercialisti per studiare la questione?

“C'è un tavolo tecnico ma trattandosi di una materia piuttosto delicata abbiamo preferito costituirlo con soggetti pubblici. Senza nulla togliere però all'importanza della collaborazione con i commercialisti soprattutto nella fase di applicazione della norma. In particolare, ritengo che il coinvolgimento dei commercialisti possa essere più che nelle stime dell'Imu nella possibilità di dare servizi ai cittadini sia in merito alle dichiarazioni che in merito ai conteggi del tributo”.

In che modo la riforma Imu si tradurrebbe in 14 milioni di euro in meno per il comune?

“Per due motivi: innanzitutto perchè il governo nel fare le stime ha conteggiato il pagamento dell'Imu anche sugli immobili comunali che invece sono esenti per cui bisognerebbe sottrarre questo introito dalla stima dell'extragettito. In secondo luogo lo stesso extragettito è stato stimato facendo riferimento al gettito potenziale dei comuni e non a quello che effettivamente incassano. In pratica la stima degli introiti fiscali è stata fatta sulla base dell'elenco degli immobili esistenti sul territorio calcolando di conseguenza l'ammontare delle imposte percepibili. Ma sono calcoli teorici. Nella pratica, invece, i comuni debbono misurarsi con la realtà, ossia con quelli che effettivamente pagano l'Imu. Così nel passaggio da Ici ad Imu è emersa una differenza di circa 14 milioni di euro molti dei quali deriveranno dall'incremento dell'evasione. Ma non quella di chi non vuol pagare. Oggi gli evasori sono altri”.

Il fisco secondo Cammarata

di Mariangela Latella pag. 1

La Cassazione e l'esercizio abusivo della professione

di Enzo Barilà pag. 3

D'Attualità

Reclamo e mediazione: novità ed opportunità

di Christian Attardi pag. 4

Le Società

La revoca giudiziale degli amministratori di s.r.l.

di Alberto Magnani pag. 6

Intervento del presidente

Gianfranco Tomassoli all'Assemblea annuale del 30 maggio 2012

pag. 9

D'Attualità

Novità IVA sulle prestazioni di servizi

di Luca Lavazza e Alessia Angela Zanatto pag. 10

I Commercialisti e il terremoto:

una gara per la solidarietà

di Mariangela Latella pag. 11

Le Società

Gli atti di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile

di Elisabetta Smaniotto pag. 12

Il congedo del Presidente Colonna

pag. 13

Chi?

“Quelli che, pur volendo, non riescono a pagare”.

Ha qualche misura di questo fenomeno?

“Ogni anno inviamo avvisi di accertamento per 5 milioni di euro. Normalmente riusciamo ad incassare con i pagamenti spontanei circa il 60% del totale. Quest'anno, la percentuale di riscossione spontanea si è abbassata al 30%”.

Come pensate di aiutare chi non ce la fa a pagare?

“Puntiamo alle rateizzazioni ma non per tutti. Vorremmo escludere dal beneficio coloro che chiedono di frazionare il debito solo per rinviare il pagamento”.

Come fate a distinguere?

“Dobbiamo capire chi ha dei beni, di qualsiasi genere, immobili, conti correnti, veicoli, ecc. In questo caso la rateizzazione non va concessa”.

Ma così non andrebbe concessa a nessuno!

“No, perchè ci sono moltissime persone che hanno uno stipendio di mille euro che fanno veramente fatica a pagare. La rateizzazione si rivolge principalmente a loro. Abbiamo da poco siglato una convenzione con Emilbanca per i debiti fiscali inferiori a 3mila euro”.

Di che si tratta?

“Per questi debiti, i contribuenti possono chiedere un finanziamento al tasso agevolato del 3,25% che sarà garantito dal comune. Abbiamo coinvolto nella convenzione anche Auser che è l'associazione regionale dei pensionati. In particolare quelli provenienti dal mondo bancario si sono offerti di istruire le pratiche alleggerendo la banca da una serie di costi ulteriori legati all'aspetto burocratico”.

E per i debiti fiscali superiori a 3mila euro?

“In quel caso i contribuenti verranno a trattare direttamente con noi”.

I cittadini dovranno calcolarsi l'Imu da soli. Il rischio errori è dietro l'angolo?

“Sì. Per questo contiamo molto nella collaborazione con i commercialisti. Dopo l'estate, inviteremo i contribuenti a comunicarci il loro indirizzo di posta elettronica o, preferibilmente, quello del loro commercialista, affinché, già dal 2013, potremo inviare per email, la comunicazione dell'esatto importo da pagare a titolo di Imu. Lo facciamo anche per agevolare il rapporto con i contribuenti”.

Sta cambiando il rapporto tra fisco e cittadini?

“La pressione fiscale ha raggiunto livelli non più sopportabili e fare il nostro mestiere oggi è quasi imbarazzante. Per questo sono un assoluto e convinto sostenitore della necessità di tagliare la spesa più che usare la leva fiscale anche se questa permette di risolvere più facilmente i problemi nell'immediato”.

Ha una ricetta per una spending review alla bolognese?

“Bè, se proprio lo vuol sapere ritengo ci siano potenziali risparmi anche più significativi rispetto a quelli individuati sulle provincie di cui non si parla nemmeno. Sono enti che spendono poco. Solo per farle un esempio andrei, piuttosto, a guardare alle regioni a statuto speciale oppure alle regioni più piccole. Bisognerebbe studiare nuovi modelli regionali”.

E per il comune di Bologna?

“Noi quello che potevamo fare l'abbiamo già fatto. Il grosso del risparmio è arrivato dal blocco delle assunzioni per cui, a parità di servizi, siamo riusciti a mantenere i vincoli alle assunzioni. Ossia ogni 5 pensionamenti un nuovo arrivo. In questo modo, negli ultimi due anni il personale del comune si è ridotto di 400 unità. Ma poi c'è anche tutto il blocco dei contratti collettivi con la conseguenza che non vengono rivalutati gli stipendi con un risparmio da 4-5 milioni l'anno”.

Da una parte si toglie dall'altra si prende. Le spese per ripulire la città dalla neve sono state un salasso: 8 milioni di euro...

“Si tratta di una spesa straordinaria che potremo ripagare grazie ad un'entrata straordinaria che è il risarcimento che, per la Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, Intesa San Paolo deve corrispondere al comune di Bologna per i mancati tributi riscossi quando a metà anni '90 esigevo i crediti fiscali per il comune. Si tratta di circa 4milioni di euro più interessi e rivalutazione. Stiamo aspettando la pubblicazione della sentenza per apprendere l'ammontare esatto.

Insomma non c'è di che fidarsi degli agenti riscossori. E' per questo che da quest'anno il comune di Bologna ha deciso di non avvalersi più dei servizi di Equitalia?

“Alla base di questa scelta c'è una svolta strategica che abbiamo voluto dare al rapporto con il contribuente. Pensiamo che in questo momento di crisi i cittadini vogliano avere un rapporto più diretto con il comune. E poi così riusciamo a gestire meglio le rateizzazioni. Ma poi siamo convinti di riuscire a fare un servizio migliore per il cittadino che ci permetterà, allo stesso tempo, di incassare di più”.

In che modo?

“Abbiamo rilevato che tra noi ed Equitalia c'erano problemi sul flusso di comunicazioni che allungavano parecchio i tempi della riscossione portandoli anche ad oltre i 4 anni. Noi contiamo di riuscire a chiudere una pratica in massimo 7 mesi”.

Come farete?

“Abbiamo comprato un software per la riscossione per circa 80mila euro che si aggiunge alla spesa degli ultimi 4 anni in software sostenuta per la lotta all'evasione e pari a 800mila euro. Con questi strumenti potremo sempre avere il polso della situazione e tenere sempre il ruolo aggiornato. Contiamo però nel bando dell'Intercenter, l'agenzia di acquisti della regione, che dovrebbe partire il prossimo giugno e che servirà per cercare per conto degli enti locali del territorio, nuovi agenti riscossori che opereranno a livello provinciale. Il bando è nato principalmente per favorire i comuni più piccoli che, con l'uscita di Equitalia, faranno fatica a gestire la riscossione da soli. Ma anche Bologna si è unita alla cordata dei committenti”.

E delle 80mila euro di software acquistati cosa ne farete?

“Serviranno per effettuare dei controlli in forma autonoma. Ci permetteranno di tenere il ruolo della riscossione sempre aggiornato senza dover dipendere dalle informazioni che ci trasmetterà l'agente riscossore”. ■

La Cassazione e l'esercizio abusivo della professione

di Enzo Barilà (*)

segue dalla prima pagina

[...] obblighi di aggiornamento né di assicurazione professionale né di deontologia. In proposito la Cassazione, ha sottolineato come, a differenza dei precedenti D.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953 che disciplinavano, rispettivamente, l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di ragioniere, limitandosi ad affermare la competenza in campo tributario degli iscritti ai relativi albi, il D.lgs. 139/2005 sia oggi assai più preciso nel chiarire, all'art. 1, che rientrano nella competenza sia dei commercialisti (dottori e, ad esaurimento, ragionieri) iscritti nella sezione A, sia degli esperti contabili l'attività di "elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari". Ora, secondo la Cassazione, questa attività, sebbene non sia riservata in via esclusiva (al pari delle altre specificamente elencate dal medesimo D.lgs. 139) ai commercialisti ed agli esperti contabili, è però da ritenersi "caratteristica" delle suddette professioni, proprio per effetto della sua specifica menzione ad opera del legislatore. Ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che gli interessi protetti dall'art. 348 c.p., debbano ritenersi lesi, ove la predetta attività venga svolta (successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2005) da soggetti non iscritti all'albo, con modalità tali da determinare nel pubblico "le oggettive apparenze" di un legittimo esercizio professionale. La sentenza chiarisce che queste "oggettive apparenze" non sussistono, qualora l'attività non sia abituale, organizzata e retribuita; oppure quando pur ricorrendo abitualità, organizzazione e retribuzione "il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita"; con la precisazione che, per stabilire se il soggetto non iscritto all'albo abbia o meno chiarito tale propria situazione, non si dovrà fare riferimento alla conoscenza o meno del singolo cliente, bensì a quanto reso noto su un piano generale ed oggettivo, sicché non avrà rilievo, per escludere il reato, l'eventuale consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva. Passando ora ad una breve valutazione di carattere generale, sembra interessante il tentativo della Cassazione di recuperare in chiave moderna, a fini di tutela della disciplina della concorrenza e del consumatore, una disposizione vecchia di oltre 80 anni che, nella sua impostazione originaria, intendeva essenzialmente svolgere funzioni di presidio rispetto alle rigide esclusive che caratterizzavano l'esercizio delle poche professioni all'epoca regolamentate.

Oggi, il numero delle professioni regolamentate è assai più numeroso, ma la riserva esclusiva di attività non può essere egualmente ampia, per ragioni che non si possono qui approfondire: e tuttavia, proprio perché le pressioni liberiste ad oggi dominanti hanno aperto spazi di concorrenza tra iscritti agli albi e "esterni" in ordine alle stesse attività, non è chi non veda come occorra tutelare, più di prima, le condizioni di una concorrenza leale e di un mercato effettivamente trasparente. Queste condizioni, all'evidenza, non possono dirsi garantite, ove ai soggetti non iscritti all'albo sia consentito giocare sull'equivoco, ovvero lasciar presumere al pubblico che la loro prestazione provenga da soggetti iscritti, quando invece la mancanza, in capo a chi la esercita, di obblighi di preparazione, aggiornamento, assicurazione etc. riduce a priori i costi (ma anche le oggettive garanzie e qualità) della prestazione offerta. Nel caso specifico dell'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, proprio perché la legge indica la stessa come "caratteristica" della professione di commercialista ed esperto contabile, la presunzione presso il pubblico che il soggetto svolgente abitualmente tale attività sia appunto un commercialista iscritto all'albo risulta rafforzata, e del resto è ben noto che, nel linguaggio comune, chiunque svolga abitualmente attività nel ramo finisce assai spesso per essere designato dal pubblico come "commercialista", anche se non è tale. Ecco, allora, che la soluzione proposta dalla Cassazione sposta, ragionevolmente, a nostro avviso, sul non iscritto all'albo, l'onere di non limitarsi a tacere sull'assenza di iscrizione all'elenco dei commercialisti e degli esperti contabili, ma di porre in essere atti idonei da escludere nel pubblico ogni dubbio in ordine alla possibilità che tale iscrizione vi sia. L'indirizzo è condivisibile, e spiace solo che sia dovuta intervenire la Cassazione, con tutti i limiti degli strumenti a sua disposizione, in supplenza dell'inerzia del legislatore. Resta quindi auspicabile che un intervento normativo che detti apposite prescrizioni per precisare inequivocabilmente, per i non iscritti all'albo che propongano professionalmente i loro servizi per la predisposizione di dichiarazioni fiscali, i modi di assolvimento dell'obbligo di chiarire tale loro qualità, o meglio, assenza di qualità. Quali scenari si aprono, ora, per la tutela della professione? Certamente, la ricostruzione operata dalla sentenza in esame sollecita gli Ordini territoriali ad un rinnovato sforzo di vigilanza, dovendosi oggi esaminare, alla luce degli indirizzi della Cassazione, e della diversa regola-

mentazione fissata dal D.lgs. 139/2005, varie situazioni che in precedenza potevano, verosimilmente, sfuggire alla sanzione penale. Il reato di cui all'art. 348 c.p. è perseguibile d'ufficio, e l'Ordine professionale che venga a conoscenza di fatti eventualmente qualificabili come esercizio abusivo deve farne denuncia, senza ritardo, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Inoltre, va tenuto presente che "L'Ordine professionale è legittimato alla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di soggetti imputati del reato di esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall'art. 348 c.p., in quanto ente suscettibile di assumere veste di danneggiato, anche in via mediata e di riflesso, dalla violazione della norma incriminatrice in virtù del pregiudizio costituito dalla concorrenza sleale subita dai professionisti iscritti all'Ordine medesimo in un determinato contesto territoriale" (si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 06/02/2008, n. 22144). Non sarebbe tuttavia esatto affermare che la sentenza in esame comporti solo esigenze di vigilanza per così dire "esterna" rispetto al sistema ordinistico: in realtà, si pone anche un'esigenza di attenta riflessione e verifica sulla prassi, talvolta seguita da iscritti agli albi, di fatturare (a fini di risparmio previdenziale e fiscale) l'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali mediante società collaterali di "elaborazione dati" e simili aventi sede e organizzazione sostanzialmente coincidenti con lo studio professionale. Si tratta di una prassi senz'altro commendevole anche in passato, quando attuata con fatturazione impropriamente intestata alla società per prestazioni fatte personalmente dal professionista, ma che diviene oggi di liceità alquanto dubbia anche qualora la prestazione sia effettivamente riconducibile alla società collaterale (non avente i requisiti delle società tra professionisti) e non al professionista, atteso che in tal caso sarà ben difficile dimostrare che il pubblico dei clienti della società non abbia invece creduto di poter contare sulla professionalità del commercialista collocato nello stesso ufficio. In altri termini, se fino a ieri, in queste situazioni, si poteva forse sostenere la possibilità per società collaterali a professionisti di fatturare le predisposizioni delle dichiarazioni tributarie effettivamente svolte a mezzo di dipendenti della società non iscritti agli albi, la stessa conclusione non sembra oggi più consentita, poiché al legale rappresentante di queste società potrebbe essere contestato il reato di cui all'art. 348 c.p. ■

(*) Avvocato in Milano

D'Attualità

Reclamo e mediazione: novità ed opportunità

di Christian Attardi (*)

Premessa: i tratti disciplinari salienti dei nuovi istituti definitivi

L'art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel corpo della legge processuale tributaria, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 17-*bis*, rubricato "Il reclamo e la mediazione"¹. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-*bis*, per le controversie di valore non superiore a € 20.000 relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, il contribuente che intenda proporre ricorso al giudice tributario è tenuto preliminarmente a presentare reclamo all'Ufficio, con il quale richiedere l'annullamento totale o parziale dell'atto (commi 1 e 8). La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale (comma 2). Il reclamo deve essere presentato alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto "mediabile" o che non ha emanato l'atto richiesto, in caso di domanda di rimborso. L'Agenzia esamina il reclamo attraverso "apposite strutture diverse ed autonome" da quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili, individuate nei neo-costituiti uffici legali delle direzioni provinciali o regionali.

Il reclamo deve possedere i medesimi requisiti di forma e di contenuto del ricorso previsti dalla legge processuale tributaria. Con il reclamo, il contribuente può altresì proporre la mediazione, offrendo un'ipotesi di rideterminazione della pretesa, completa del calcolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Nel caso in cui non vi siano gli estremi dell'annullamento totale o parziale dell'atto e il contribuente non abbia proposto la mediazione, quest'ultima è proposta d'ufficio dall'Agenzia delle entrate in relazione alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge: eventuale incertezza delle questioni controverse, grado di sostenibilità della pretesa ed economicità dell'azione amministrativa.

Alla mediazione così perfezionata si applicano le disposizioni in tema di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili; tra queste, v'è l'abbattimento delle sanzioni alla misura del 40%, fermo restando che al contribuente non si può offrire, in mediazione, un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello previsto dagli ordinari strumenti premiali. Peraltro, nelle liti mediabili che sfociano nel contenzioso, non si può poi procedere alla conciliazione giudiziale. Nel caso di mancata notificazione dell'accoglimento del reclamo o di mancata conclusione della mediazione

entro novanta giorni dalla proposizione del reclamo, decorso tale termine, "il reclamo produce gli effetti del ricorso".

Il reclamo amministrativo, avente i requisiti formali e contenutistici del ricorso, produce dunque effetti ulteriori, di natura processuale, con il decorso del termine dilatorio sopra indicato e con l'avveramento delle condizioni negative testè indicate (mancato accoglimento del reclamo e mancata conclusione della mediazione).

Tale trasformazione *ope legis* del reclamo in ricorso, *quoad effectum*, rileva ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente e della parte pubblica. I termini per la costituzione in giudizio decorrono infatti dalla predetta data. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i medesimi termini decorrono dalla data di notificazione dell'atto di accoglimento parziale. Nondimeno, se l'Agenzia respinge il reclamo prima dei predetti novanta giorni, i termini per la costituzione decorrono dal ricevimento del diniego.

V'è poi una disciplina specifica relativa al rimborso delle spese del procedimento di mediazione, ulteriore rispetto al pagamento delle spese di lite, tale per cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare una somma pari al cinquanta per cento delle spese di giudizio, a tale titolo. Il giudice può compensare in tutto o in parte le spese fra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Profili distintivi del reclamo e della mediazione rispetto all'autotutela

V'è la diffusa opinione che reclamo e mediazione siano il duplicato di altri istituti tributari già esistenti. In realtà, vi sono evidenti tratti distintivi. Occorre partire, per trarre argomenti di ragionamento, dalla collocazione sistematica delle norme in discussione: l'art. 17-*bis* è stato infatti inserito nell'ambito del D.lgs. n. 546 del 1992 recante "disposizioni sul processo tributario", all'interno del Titolo I rubricato "Disposizioni generali" e prima del Titolo II su "Il processo"².

Tale scelta legislativa non è casuale e risponde alla decisione d'introdurre un rimedio amministrativo pre-processuale, fortemente radicato sulla prospettiva contenziosa. Vediamo i corollari di tale affermazione, sul fronte della individuazione degli elementi di distinzione di reclamo e mediazione rispetto agli altri istituti fiscali già esistenti. Partiamo dal reclamo volto all'annullamento in via amministrativa dell'atto.

In primo luogo, esso non è assimilabile ad

un semplice ricorso gerarchico perché costituisce l'atto d'impulso di un procedimento amministrativo contenzioso avente già i confini tracciati della potenziale lite processuale. Nel reclamo sono già espressi i motivi della domanda processuale di annullamento o di accertamento del rimborso. Il reclamo possiede inoltre elementi di differenziazione rispetto al procedimento di autotutela tributaria disciplinato dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37. Orbene, sia l'istanza di annullamento sia il reclamo sono volti all'eliminazione dell'atto impugnabile per vizi d'illegittimità o per infondatezza della pretesa. Il reclamo "procedimentalizzato" il riesame tipico dell'autotutela e condivide con quest'ultima i presupposti (vizi d'illegittimità o ragioni d'infondatezza) e l'oggetto (la richiesta di annullamento totale o parziale dell'atto).

Tuttavia, l'autotutela tributaria si inquadra tra le attività di secondo grado a contenuto discrezionale in un contesto di amministrazione attiva, in una fase ancora amministrativa dell'attività pubblica. Il riesame in sede di reclamo, pur essendo sempre in una dimensione amministrativa, ha invece una proiezione propriamente processuale: la riconsiderazione dell'atto è inclinata sulla prossima instaurazione della controversia, rispetto alla quale il reclamo ha già *in nuce* la struttura e il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio. Sotto il profilo delle situazioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione nell'autotutela, secondo le concezioni tradizionali nella nostra materia, siamo in presenza della facoltà del privato di richiedere il riesame dell'atto e della correlativa discrezionalità dell'Amministrazione di procedere o meno al riesame e al successivo annullamento. Il riesame dell'atto è stato considerato, classicamente, come facoltativo, sulla base del chiaro dato normativo di riferimento, laddove l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 37/1997 afferma che l'Amministrazione "può procedere" e non deve. Se la facoltatività impregna l'autotutela, la doverosità caratterizza, viceversa, il riesame generato dal reclamo. In materia di reclamo, sussistono situazioni giuridiche soggettive passive. La legge prevede l'onere per il contribuente di chiedere l'annullamento dell'atto per illegittimità o infondatezza della pretesa, pena l'immisibilità dell'eventuale successiva impugnativa dell'atto davanti al giudice tributario. Il risvolto fondamentale è che l'ufficio destinatario del reclamo, dal canto suo, è obbligato a riesaminare l'atto.

(*) Capo Ufficio Legale Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

¹ Per la delineazione dei profili innovativi impressi dall'art. 17-*bis*, cfr. V. BUSA, *Le nuove prospettive della mediazione tributaria*, in *Corriere Trib.*, 2012, 765.

Circa la prassi amministrativa, cfr. Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, relativa ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e alle istruzioni operative; Risoluzione n. 37/E del 19 aprile 2012 per l'istituzione dei codici tributi funzionali al versamento delle somme derivanti dalla definizione in sede di mediazione.

² Per la sottolineatura della rilevanza espressa dalla collocazione sistematica della nuova disciplina, cfr. V. BUSA, *op. cit.*, 765.

L'obbligo di riesame è un aspetto profondamente innovativo che deve essere adeguatamente valorizzato. Per la prima volta nel nostro ordinamento tributario compare l'obbligo di riesame dell'atto impugnabile, di cui v'è traccia:

- nel comma 5: "il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono (e non: possono provvedere, come in tema della comune autotutela, N.d.A.) attraverso apposite strutture diverse ad autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili";

- nel comma 8: "L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto". È del tutto evidente che la decisione di non accogliere il reclamo non può che essere preceduta dal riesame dell'atto.

Siamo nel campo dell'innovazione.

Il Fisco, in base al chiaro dato positivo, è tenuto obbligatoriamente a riesaminare l'atto per valutarne con serietà e rigore la legittimità e fondatezza. Dunque onere di reclamo, per il contribuente; obbligo di riesame, per l'Agenzia. Vi sono poi differenze strutturali fondamentali tra riesame dell'atto in autotutela e riesame in sede di reclamo *ex art. 17-bis*.

Determinante è l'aspetto della competenza a riesaminare l'atto ed eventualmente annullarlo. In base all'art. 1 del D.M. n. 37/1997, il potere di annullamento in autotutela "spetta all'ufficio che ha emanato l'atto", salva l'ipotesi di grave inerzia di quest'ultimo e nel qual caso provvede la Direzione regionale. Diversamente, in sede di reclamo l'istruttoria è curata da una struttura diversa ed autonoma dell'Agenzia, rispetto a quella che ha emanato l'atto, individuata negli uffici legali delle direzioni provinciali e regionali.

V'è dunque dissociazione soggettiva tra struttura che ha emanato l'atto e struttura che procede al riesame in funzione dell'annullamento, sebbene entrambe appartengano alla medesima Direzione provinciale o regionale. Il riesame in sede di reclamo è quindi assistito da garanzie di particolare imparzialità nell'adozione della decisione amministrativa. Sempre sotto il profilo strutturale, l'istanza di autotutela ha forma e contenuto liberi; viceversa, il reclamo ha la forma e il contenuto del ricorso processuale. Ciò comporta la creazione di un "filtro con finalità conciliative"³ rispetto alla controversia radicabile davanti al giudice tributario, dato che l'Agenzia è in grado di valutare la legittimità e fondatezza dell'atto alla luce della domanda processuale e dei motivi di ricorso. Ancora: alcune considerazioni sugli effetti degli atti emanati in sede di autotutela e di reclamo *ex art. 17-bis*. In entrambi i casi, l'adozione di un atto di annullamento elimina l'atto e dunque la sua efficacia.

Diverso è il discorso circa la decisione di non procedere all'annullamento. Un dinie-

go di annullamento in autotutela produce l'effetto esclusivo di confermare l'atto, aprendo lo scenario alla dibattuta questione relativa alle forme e contenuti della tutela processuale del contribuente avverso il diniego predefetto. È affermato orientamento giurisprudenziale che in sede di cognizione sul diniego di annullamento in autotutela il giudice tributario deve limitarsi a verificare il corretto (legittimo) esercizio del potere di riesame, ma non può spingersi a conoscere il merito della pretesa contenuta nell'atto oggetto di riesame⁴. Nel caso di diniego di annullamento in sede di reclamo, invece, oltre alla conferma dell'atto, si produce un effetto giuridico ulteriore, di fonte legale: "il reclamo produce gli effetti del ricorso". In merito al reclamo è pertanto indubbio che il diniego chiuda completamente la strada alla tutela giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di riesame: la tutela processuale del contribuente si esprimerà tassativamente attraverso il deposito del ricorso presso la commissione tributaria, che realizza la costituzione in giudizio del ricorrente. Il mancato annullamento in sede amministrativa ha come sbocco naturale la richiesta di riesame dell'atto impugnato al giudice tributario.

Profili distintivi della mediazione rispetto all'accertamento con adesione

Con riferimento alla mediazione, secondo alcuni commenti essa è un inutile doppio-nesso dell'accertamento con adesione. Merita dunque evidenziare i tratti di distinzione dei due istituti. In primo luogo, il campo d'applicazione non è sovrapponibile: l'adesione riguarda soltanto l'accertamento, mentre la mediazione riguarda tutte le possibili controversie radicabili davanti al giudice tributario rispetto all'attività dell'Agenzia, ivi comprese le liti di rimborso. La mediazione ha una sfera applicativa più ampia, giacché si applica anche agli atti di riscossione e ai rimborsi.

Le differenze funzionali sono poi evidenti. L'accertamento con adesione si caratterizza come strumento di determinazione concordataria e non unilaterale dell'obbligazione tributaria, con particolare riferimento alle questioni valutative e presuntive. Ciò vale sia nel caso di adesione rispetto ad un accertamento già notificato, sia nel caso di adesione avviata prima dell'emissione dell'atto impositivo, ma dopo l'istruttoria amministrativa. Esso non è una transazione, bensì un procedimento amministrativo volto a determinare il presupposto d'imposta con il consenso del contribuente. L'abbandono dell'approccio unilaterale e l'adozione della via del consenso è quanto mai opportuna allorché l'Agenzia si avvalga di presunzioni e proceda a valutazioni: in entrambi i casi, la necessità di avvicinarsi quanto più possibile alla realtà economica in concreto suggerisce l'adozione di modelli consensuali di attuazione del tributo⁵. La mediazione, invece, interviene sempre rispetto ad un

atto già emesso e si proietta sul contenzioso; vale a costituire un filtro pre-processuale allo scopo di prevenire liti evitabili. L'adesione ha una funzione schiettamente impositiva; la mediazione ha una funzione giustiziale amministrativa. E veniamo alla struttura. L'accertamento con adesione, che si sviluppa attraverso il contraddittorio con il contribuente, si fonda sul confronto delle reciproche posizioni dell'Ufficio e del contribuente, ma non presuppone necessariamente che sul tappeto le carte siano già state scoperte dalle parti del rapporto obbligatorio d'imposta. Nell'adesione su accertamento notificato, la pretesa è nota al contribuente, ma quest'ultimo non è tenuto a formalizzare puntualmente le proprie doglianze (come nel caso di reclamo/mediazione), né a motivare specificamente l'istanza di adesione e le proprie richieste di rivisitazione della pretesa. Nell'adesione post-istruttoria, ma ante-atto impositivo, la pretesa non è esternata (non v'è l'atto impositivo) e i motivi di lagnanza del contribuente possono essere anche generici. Viceversa, la mediazione è l'unico strumento deflativo pre-processuale in cui la materia del contendere è già compiutamente delineata. Il perimetro della lite è già fissato dalla combinazione della motivazione dell'atto mediabile e dei motivi di ricorso. Il *thema decidendum* è prefissato anche nella conciliazione giudiziale, ma siamo già in una fase processuale. I temi processuali, rispetto all'adesione, sono già noti e su di essi l'Amministrazione e il contribuente si confrontano su un piano di parità e su assetti consolidati, essendo già noti la motivazione della pretesa fiscale e i motivi dell'impugnazione o della domanda di rimborso. Le parti, in mediazione, spendono le proprie difese anticipando la dialettica processuale. La mediazione è proiettata sul processo ed è in funzione della sua prevenzione. Nell'adesione, il baricentro è spostato sull'accertamento; mentre nella mediazione il baricentro è sul contenzioso: tale circostanza conferisce enfasi alla rilevanza degli orientamenti giurisprudenziali. Nella mediazione, l'Agenzia deve rigorosamente valutare quali reazioni chimiche potrebbe generare la precipitazione dell'atto impugnabile nella dimensione processuale, ossia se reazioni in termini di tenuta oppure di disgregazione dell'atto. Ancora: differenze marcate strutturali riguardano i criteri di valutazione. Come anticipato, l'accertamento con adesione vede la propria sede naturale nelle questioni che coinvolgono estimazioni e presunzioni; pertanto, in adesione l'Ufficio utilizza criteri di fondatezza ragionevole delle valutazioni effettuate e delle presunzioni utilizzate. Nella disciplina del D.lgs. n. 218 del 1997 non v'è indicazione dei criteri di valutazione che deve seguire l'Ufficio. Diversamente, nella mediazione la legge indica i criteri generali che devono accompagnare la valutazio-

³ La felice espressione è di F. PISTOLESI, *Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione*, in *Corriere Trib.*, 2012, 1429.

⁴ Si veda ad esempio Cass., Sent. Sez. tributaria, 29 dicembre 2010, n. 26313, in Banca dati fiscoonline.

⁵ Il dualismo tra autorità e consenso nelle dinamiche del prelievo costituisce uno degli argomenti chiave della riflessione scientifica tributaria. Si legga in materia AA. VV., *Autorità e consenso nel diritto tributario*, a cura di S. La Rosa, Milano, 2007.

ne delle istanze: 1) eventuale incertezza della controversia; 2) grado di sostenibilità della pretesa; 3) principio di economicità dell'azione amministrativa. La mediazione è l'unico istituto fiscale in cui la legge indica quali criteri di valutazione debba seguire l'Ufficio. Da ultimo, alcune osservazioni sulle spese. Gli oneri affrontati dal contribuente in tema di autotutela ed accertamento con adesione non sono rimborsabili. Viceversa, con riferimento al procedimento ex art. 17-bis, la legge prevede che la parte soccombente debba rimborsare alla parte vittoriosa le spese riferibili alla mediazione, per una somma pari al 50% delle spese di giudizio. In tali controversie, le spese possono essere compensate solamente se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Osservazioni finali

Reclamo e mediazione non sono inutili doppioni di istituti già collaudati del diritto tributario vigente. Il nostro ordi-

namento, attraverso di essi, si è posto in linea con l'assetto giuridico dei principali Paesi europei, dotati di un filtro amministrativo pre-contenzioso con finalità conciliative efficienti ed efficaci che ha ricondotto la fenomenologia del contenzioso fiscale entro limiti accettabili e probabilmente fisiologici. L'ipertrofia della *litigation* tributaria nel nostro Paese suggeriva l'introduzione di uno strumento snello di composizione stragiudiziale delle controversie. Il funzionamento del riesame in sede di mediazione consentirà di impedire il rinvio alla decisione giudiziale di tutte quelle contestazioni fiscali che possono essere risolte in sede amministrativa, riconoscendo così l'importanza della fase giurisdizionale in relazione alle liti non mediabili per le quali è inevitabile la decisione del giudice. Anche la funzione giurisdizionale acquista pertanto valorizzazione dal funzionamento della mediazione fiscale, essendo essa riservata alle questioni più complesse e di più rilevante profilo. Il

riesame amministrativo dell'atto, volto ad anticipare l'esito presumibile del contenzioso e le reazioni che l'Agenzia assumerebbe di fronte ad un esito di soccombenza, contribuisce peraltro al miglioramento del rapporto tra Fisco e contribuente, incentivando altresì la *tax compliance*.

La qualità dell'azione amministrativa complessiva può solo trarre giovamento dall'intervenuta introduzione della mediazione: il riesame imparziale dell'operato amministrativo imprime infatti circoli virtuosi all'interno delle strutture amministrative, sempre più stimolate e protese ad emettere atti legittimi e fondati, astenendosi dall'emettere e coltivare atti di improbabile tenuta in sede prima di tutto di reclamo. La giusta imposizione deve costituire il faro che orienta l'Amministrazione finanziaria chiamata ad accertare ed attuare il prelievo: reclamo e mediazione non sono altro che strumenti che confermano la responsabilità del Fisco nella gestione del tributo. ■

Le Società

La revoca giudiziale degli amministratori di s.r.l.

di Alberto Magnani (*)

L'art. 2476 c.c., rubricato come "Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci", dispone una serie di istituti, attinenti alla società a responsabilità limitata, relativi al rapporto fra i soci e gli amministratori.

La centralità di tale norma è accresciuta dal fatto che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di applicare alle s.r.l. le norme previste per le s.p.a. e, pertanto, è alla predetta norma soltanto che può farsi riferimento quando si esaminano i temi in parola relativamente alle s.r.l.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 2476 c.c., in particolare, dispongono "[III] *L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.* [IV]. *In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti*".

Fra gli strumenti di controllo nelle società a responsabilità limitata che la riforma societaria (D.lgs. 6/2003) ha introdotto a favore di ciascun socio, troviamo il tema della revoca giudiziale degli amministratori.

La difficoltà dell'esame della norma, caratterizzata da un eccesso di sintesi, è stata segnalata da alcuni autori (Weigman nel saggio

degli studi in Abbadessa-Portale "Il nuovo diritto delle società", p. 543 così si esprime: "*La revoca degli amministratori è uno dei "buchi neri" della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*") ed è resa maggiormente complessa dal contesto, mutato nel tempo, delle norme processuali che disciplinano la relativa azione: infatti il c.d. "rito societario", contenente, fra gli altri aspetti rilevanti per la disciplina in parola, anche il principio di stabilità dei provvedimenti cautelari inizialmente introdotto con il D.lgs. 5/2003, "in parallelo" con il D.lgs. 6/2003, è stato quasi integralmente abrogato con la legge 69/2009 che ha modificato il codice di procedura civile con l'introduzione del principio di strumentalità attenuata dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 669-octies, VI comma, c.p.c.

Tale norma, quale eccezione rispetto alla regola dell'inefficacia sopravvenuta dei provvedimenti cautelari in caso di mancata introduzione della causa di merito, dispone la perdurante validità dei provvedimenti cautelari anche in assenza dell'introduzione della causa di merito qualora si tratti di provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. o di altri provvedimenti cautelari "*idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali*" (sempre fatto salvo il diritto di ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito).

Partendo dal testo della norma si rileva, innanzi tutto, come la titolarità del diritto a domandare la revoca dell'amministratore in

base al terzo comma dell'art. 2476 c.c. appartenga a ciascun socio, a prescindere dalla percentuale di quote sociali in suo possesso: si tratta, dunque, di una norma a tutela di ciascun socio il cui presupposto fattuale è la presenza di gravi irregolarità commesse dall'amministratore che si sostanzino in gravi azioni od omissioni rispetto ai doveri legali o statutari.

Non v'è, dunque, alcun parallelismo fra la giusta causa di revoca che consente all'assemblea, con voto maggioritario, di provocare la revoca dell'amministratore senza conseguenze negative per la società (si parla di condotte che minano il *pactum fiduciae* fra soci ed amministratori) e le suddette gravi irregolarità di gestione che devono riguardare la violazione di doveri legali o statutari "importanti" (per esempio "*L'omessa redazione e l'omesso deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale, nonché la mancata convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione*" Trib. Napoli, Sez. VII, decr. 8.10.2008, in *Le Società*, 2/2010, p. 207).

Il provvedimento richiesto ha natura conservativa, perché evita il concretarsi di danni per la società, e funzione inhibitoria, dal momento che impedisce la prosecuzione di una funzione dannosa o potenzialmente dannosa.

Ci si chiede se nel provvedimento si possa domandare la nomina di un amministratore giudiziario e se l'azione di revoca possa essere oggetto di transazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. comma quinto.

(*) Avvocato in Parma

Per dare risposta a questi quesiti è necessario affrontare e risolvere il quesito centrale dell'argomento in parola, ovvero se la domanda di revoca debba o meno essere inserita in una coeva o successiva azione di danno (azione di responsabilità) e quindi se l'azione di revoca sia autonoma o strumentale rispetto ad un'azione sociale di responsabilità ovvero se il ricorso con il quale il singolo socio di s.r.l. chiede la revoca cautelare dell'amministratore debba necessariamente contenere la descrizione del *fumus boni juris* di una domanda risarcitoria all'interno della quale la domanda cautelare di revoca sia inserita oppure se la revoca cautelare dell'amministratore possa prescindere totalmente dall'azione di responsabilità.

Da un punto di vista pratico, se fosse confermata l'accessorietà della domanda di revoca rispetto all'azione di responsabilità, ciò significherebbe che un'azione cautelare di revoca tempestiva ed efficace, che anticipa il concretarsi di un danno da *mala gestio*, potrebbe essere rigettata soltanto perché il ricorrente non ha atteso che il danno si verificasse prima di chiedere la revoca dell'amministratore.

Le perplessità relativamente ad una tale concezione appaiono evidenti dal momento che i procedimenti cautelari accudiscono all'esigenza di una tutela immediata nella quale i tempi dell'azione di merito a cognizione piena potrebbero pregiudicare i diritti della parte richiedente e, quindi, non appare logico pretendere, ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare di revoca di un amministratore, che il pregiudizio che la revoca è intesa ad impedire si sia già verificato.

Il dibattito dottrinale esistente (Rordorf "La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l." in *Le società*, 1/2009, p. 19 e ss.) circa l'alternativa fra autonomia e strumentalità della revoca rispetto all'azione sociale di responsabilità e le diverse posizioni espresse in giurisprudenza in merito, rendono necessario un esame quanto più possibile completo di questo tema al fine di evitare il rischio di un rigetto della domanda o la successiva inefficacia dei provvedimenti di revoca in caso di mancata introduzione della causa di merito ove questa fosse ritenuta necessaria.

Chi sostiene che vi sia un argomento testuale a favore della strumentalità dell'azione di revoca rispetto all'azione sociale di responsabilità sottolinea la formulazione "relativo-funzionale" della domanda di revoca rispetto all'azione sociale di responsabilità perché la revoca, testualmente indicata come "cautelare", risulta inserita nella disciplina dell'azione sociale di responsabilità.

Si osserva, a *contrariis*, come tale argomento testuale non appaia decisivo e, forse, nemmeno significativo, poiché l'intera disciplina delle S.r.l. è caratterizzata da un'estrema sintesi, alla luce della quale un argomento testuale, come quello menzionato, deve dirsi di portata assai limitata.

Un altro tema è quello dell'inquadramento sistematico dell'azione di revoca rispetto al principio di tipicità della tutela costitutiva fissato dall'art. 2908 c.c., dal titolo effetti costitutivi delle sentenze: "Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costi-

tuire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".

Secondo i sostenitori della strumentalità della domanda di revoca rispetto all'azione di responsabilità, la tipicità della tutela costitutiva di cui all'art. 2908 c.c. consentirebbe di formulare domande giudiziali aventi contenuto costitutivo, quale appunto è la revoca di una nomina ad amministratore, soltanto "nei casi previsti dalla legge" e, secondo tale interpretazione, in assenza di una previsione legale diretta della revoca dell'amministratore di s.r.l., il principio di cui all'art. 2908 c.c. risulterebbe ostativo a configurare una revoca degli amministratori di s.r.l. e non strumentale rispetto all'azione sociale di responsabilità.

Viceversa, la tipicità della tutela costitutiva di cui all'art. 2908 c.c. non appare ostativa alla configurazione di un'azione di revoca autonoma rispetto all'azione di responsabilità in considerazione del fatto che l'istituto della revoca dell'amministratore è presente, anche se non indicato espressamente da una norma come quella per le s.p.a., dal momento che la maggioranza dei soci può sempre revocare gli amministratori quando ricorre una giusta causa ed anche assenza di giusta causa, con l'unica conseguenza di dover risarcire il danno, ciò per cui deve dirsi esistente l'istituto della revoca dell'amministratore di s.r.l.

Nel caso di specie la qualificazione delle "gravi irregolarità" come una sorta di "giusta causa aggravata" consentirebbe di richiamare tale istituto e quindi di rendere non ostativo il disposto di cui all'art. 2908 c.c. nella configurazione dell'azione di revoca degli amministratori di s.r.l. come autonoma rispetto all'azione di responsabilità.

Cercando sostegno nelle norme processuali osserviamo come l'autonomia potrebbe fondarsi sul fatto che l'obbligo di iniziare la causa di merito dopo la concessione di un provvedimento cautelare è escluso dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. per "i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali".

La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. è prevista dal codice civile e la pronuncia della revoca di un amministratore a seguito di un procedimento cautelare ha il medesimo contenuto di una identica pronuncia a seguito di un giudizio di merito.

Se l'ordinanza cautelare disponesse la revoca dell'amministratore e la sentenza di merito riguardasse il solo risarcimento del danno, vi sarebbero, oltre tutto, numerose incongruenze proprio di ordine processuale fra le quali il fatto che nemmeno sapremmo se l'ordinanza di revoca verrebbe così confermata e non si avrebbe, quindi, stabilità dell'ordinanza cautelare di revoca.

Sul punto della strumentalità/autonomia della revoca rispetto all'azione sociale di responsabilità si sono avvicinate decisioni giurisprudenziali a favore della strumentalità prima, ed a favore dell'autonomia, poi.

A sostegno della tesi della strumentalità si

possono citare: Tribunale di S.M. Capua a Vetere 8.5.2007, in *Le Società*, 2009, p. 1146 con nota di Spaltro e Giur. Comm. I, 2011, II, p. 30 Loffredo-Racugno; Trib. Roma 22.5.2007, in *Foro It.*, 2008, p. 307 e *Le Società*, 2009, p. 302 con nota di Peta "La revoca degli amministratori di s.r.l. è una misura cautelare strumentale all'azione di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell'art. 2476, 3° comma c.c. In mancanza di espressa previsione, il socio non ha l'azione di merito per la revoca dell'amministratore. L'art. 2908 c.c. impone la regola della tassatività delle azioni costitutive previste dall'ordinamento, con la conseguenza che non è consentito all'interprete introdurle ove non previste nemmeno per mezzo dell'analogia"; Tribunale di Napoli 20.10.2005, in *Le Società*, 5/2006, p. 625, con commento di Bitonto; Tribunale di Brescia 8.3.2005, in *Le Società*, 10/2005, p. 1254, con commento di Fabrizio Fanti; Trib. Napoli 20.10.2005, in *Foro It.*, 2006, p.1222; Trib. Roma 12.11.2004, in *Giur. It.*, 2005 p. 309.

A sostegno della tesi dell'autonomia dell'azione di revoca rispetto all'azione sociale di responsabilità si possono citare: Tribunale di Pavia 5.8.2008 ord. confermata in sede di reclamo 25.8.2008 in *Giur. Comm.*, II, 2009, p. 1218. "In casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, il singolo socio può esperire, in via cautelare e d'urgenza, domanda giudiziale di revoca dell'organo gestorio e di nomina di un amministratore giudiziale. La revoca conserverà il proprio effetto a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito volto a far valere la responsabilità dell'amministratore e la conseguente richiesta risarcitoria" (Trib. Napoli, Sez. VII, ord. 5.5.2008, in *Le Società* 12/2009, p. 1525, con commento di Civerra). "Le due iniziative giudiziarie previste dall'art. 2476 c.c., pur presupponendo entrambe l'inadempimento da parte degli amministratori ai doveri importi dalla legge o dal contratto sociale alla loro carica, hanno diversità di oggetto, consistendo l'una nell'azione di responsabilità e l'altra nell'istanza di revoca. Tali azioni non coincidono, né devono essere proposte cumulativamente". (Tribunale Lucca, 13/09/2007, in *Giur. comm.*, I, 2009, p. 216, con commento di Prestipino; Tribunale di Lucca 13.9.2007, in *Giur. Comm.*, II, 2009, p. 1218; Trib. S.M. Capua Vetere 15.11.2004 (ord.), in *Le Società*, 4/2005, p. 477 con commento di Sandulli).

Nelle decisioni a favore della strumentalità il dato testuale della norma appare risolutivo, nelle decisioni favorevoli all'autonomia, sono risultati nel tempo decisivi i riferimenti a due elementi: la relazione accompagnatoria al D.lgs. 6/2003 e la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 481 del 2005.

Nella relazione accompagnatoria al D.lgs. 6/2003, infatti, in tema di mancato richiamo, per la s.r.l., all'istituto del controllo giudiziario sulla gestione previsto per le S.p.a. dall'art. 2409 c.c. viene riferito che le tutele previste dall'art. 2409 c.c. per le s.p.a. sono "sostanzialmente assorbite" dagli strumenti previsti dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. Per quanto le relazioni accompagnato- ➤

rie ai decreti legislativi abbiano, come si sa, un'efficacia interpretativa limitata, è impossibile non tenere presente che il legislatore della riforma societaria aveva presente come, "sostanzialmente", le tutele del procedimento fissato dall'art. 2409 c.c. per le s.p.a. potevano in qualche modo essere rappresentate dal disposto dell'art. 2476 c.c., circostanza che permette di formulare un parallelo fra il controllo giudiziario strutturato per le s.p.a. dall'art. 2409 c.c. ed un istituto "sostanzialmente" simile per le s.r.l. previsto, appunto, dall'art. 2476 c.c.

Il secondo elemento, rivelatosi decisivo per il mutamento giurisprudenziale sopra ricordato, è la sentenza della Corte Costituzionale n.481 del 29.12.2005 che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile sollevate (Corte d'Appello di Trieste e Tribunale di Cagliari), in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione" argomentando che "la richiesta di revoca cautelare è strumentale rispetto ad una domanda di pronuncia non cautelare della revoca stessa".

Per quanto si tratti di una sentenza interpretativa di rigetto, non è possibile non rilevare come la Corte, operando un giudizio di coerenza della disciplina delle società uscita dalla riforma, abbia considerato costituzionalmente corretta la previsione legislativa, a proprio giudizio già presente, di un'azione giudiziaria, non cautelare, di revoca degli amministratori delle s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma terzo c.c., ciò che consente di concludere per l'autonomia di una tale domanda rispetto all'azione di responsabilità.

Contraddittorio

Un altro aspetto di grande rilevanza pratica è quello della natura surrogatoria, o meno, dell'azione di revoca: da ciò dipende l'eventuale necessità evocare in giudizio anche la società.

La necessità del litisconsorzio con la società a responsabilità limitata nell'azione di revoca dell'amministratore non è espressamente prevista, diversamente da quanto accade per le s.p.a. (art. 2393-bis comma 3 c.c.): risulta, pertanto, decisivo qualificare la natura dell'azione ed, a tale proposito, pare evidente come si tratti di un'azione che dà esecuzione, su istanza di un socio, ad un diritto della società, quello di vedere l'amministratore revocato e, visto che il soggetto agente è diverso da quello titolare del diritto, è possibile che questa facoltà, e la relativa azione, abbiano natura surrogatoria.

La giurisprudenza ha concluso un iter arrivando a considerare necessario evocare in giudizio la società, anche tenendo presente il combinato disposto dell'art. 81 c.p.c. (divieto di far valere in giudizio diritti altrui salvo nei casi stabiliti dalla legge) e dell'art. 2900, comma 2 c.c. (obbligo del creditore di convenire in giudizio il debitore al quale intende surrogarsi).

Su questo aspetto si può fare riferimento alle seguenti decisioni: Trib. Napoli, Sez. VII, 17 settembre 2008, in *Le Società*, 10/2009, p.1289, con commento di Grossi: "La società è litisconsorte necessario nel

giudizio promosso dal socio ex art. 2476, comma 3 c.c., pur non essendo espressamente previsto – diversamente dalla disciplina delle società per azioni (art. 2393-bis, comma 3, c.c.) che essa debba essere chiamata nel giudizio di responsabilità promosso dai soci". E ancora: Trib. Napoli, Sez. VII, 6.6.2007, in *Le Società*, 11/2008, p. 1433, con commento di Malavasi: "L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. prevista dall'art. 2476, comma 3 c.c. è un'azione sociale finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società. In tale azione il singolo socio agisce in giudizio in qualità di sostituto processuale della società, che è litisconsorte necessario nel giudizio".

Qualora fossimo in presenza di un amministratore unico, si dovrebbe previamente ricorrere alla nomina di un curatore speciale della società e notificare l'atto alla società nella persona del suddetto curatore speciale (Tribunale di Genova 4.11.2005, ord., in *Le Società*, 1/2007, p.76, con commento di Malavasi "Sussiste un conflitto di interessi, tale da richiedere la nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., pena la nullità dell'intero giudizio, quando si chiede la revoca cautelare ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. dell'amministratore unico di s.r.l.").

Formulazione ante causam della richiesta di revoca

Ci si chiede se sia possibile richiedere la revoca cautelare dell'amministratore prima di dare inizio ad una causa di merito.

Innanzitutto l'argomento contrario testuale ("L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi") non convince in quanto l'inclusione di entrambe le azioni nell'art. 2476 c.c. (di responsabilità e di revoca), s'è già rivelato non decisivo nemmeno per fondare l'erroneamente supposta strumentalità dell'azione di revoca rispetto all'azione di responsabilità.

Inoltre, l'ammissibilità dei procedimenti cautelari ante causam è generale rispetto a tutte le azioni giudiziarie e, anche ammettendo il carattere conservativo (in tali casi si imporrebbe la causa di merito non essendo presente il carattere esclusivamente anticipatorio), non si vedono ragioni per impedire la richiesta ante causam.

Dopo alcune decisioni contrarie (Trib. Milano 9.3.2005, in *Dir. e Prat. Soc.*, 2006, XIV p. 77; Trib. Agrigento 15.2.2006, in *Giur. Comm.*, II, 2007, p. 910; Trib. Ravenna 3.2.2006 *Giur. Comm.* 2007, II, 910; Trib. Brescia 8.3.2005, in *Le Società*, 2005, p. 1254 (vedasi testo già riportato); Trib. Vercelli 28.9.2005, in *Le Società*, 2006, p. 885; Trib. Treviso 7.2.2005, in *Giur. It.*, 2005, p. 2107; Trib. Parma 25.10.2004, in *Le Società* 2005, p. 758; Trib. Roma 30.7.2004, in *Giur. It.*, 2005, p. 309 con commento di Cagnasso "E' ammissibile la domanda di revoca per gravi irregolarità dell'amministratore di

S.r.l. proposta ante causam. In sede cautelare non è ammissibile provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario in caso di revoca dell'amministratore di S.r.l. per gravi irregolarità"; Trib. S. Maria Capua Vetere 20.7.2004, in *Le Società*, 2004, p.1545) si sono registrate una serie di decisioni a definitiva ammissione della possibilità di revoca ante causam (Trib. Milano 30.8.2006, in *Giur. Merito*, 2007, p.1377; Trib. Agrigento 1.8.2006, in *Dir. Fallim.*, 2007, p. 299; Trib. Milano 12.1.2006, in *Giur. Comm.*, 2007, p. 910 e *Le Società*, 2007, p. 1009; Trib. Milano 18.1.2006, in *Le Società*, 2007, p.1141 con commento di Casaburi: "La revoca degli amministratori di s.r.l. per gravi irregolarità può essere chiesta e disposta in via cautelare non soltanto in pendenza della causa di merito ma anche prima della sua instaurazione"; Trib. Napoli 22.3.2005, in *Corriere Giur.*, 2007, p. 704; Trib. Catania 14.10.2004, in *Dir. Fallim.*, 2005, p. 277; Trib. Roma 22.6.2004, in *Giur. Merito*, 2005, p. 95 "Il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l., ai sensi dell'art. 2476, terzo comma c.c., nel caso di gravi irregolarità nella gestione della società può essere chiesto dal socio anche prima della instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto il risarcimento dei danni arrecati alla società a seguito degli atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori"; Trib. Roma 5.8.2004, in *Foro It.*, I, 2005, p. 868; Trib. Roma 11.6.2004, in *Corriere Giur.*, 2005, p. 262; Trib. Roma 30.7.2004, in *Giur. It.*, 2005, p. 309).

Discussa ammissibilità "diretta" del ricorso ex art. 2409 c.c.

In considerazione della limitata efficacia degli strumenti a tutela delle minoranze nelle s.r.l., molti interpreti hanno tentato adire lo strumento del controllo giudiziario fissato dall'art. 2409 c.c. per le s.p.a. direttamente anche per le s.r.l. Tale ammissibilità pare da escludersi perché la norma non è richiamata, né richiamabile, in forza della più volte riconosciuta natura di disposizione eccezionale dell'art. 2409 c.c. che, come tale, rende il relativo procedimento insuscettibile di applicazione analogica (cfr. anche Ambrosini, *La responsabilità*, nt. 1, 460; ID., *Sub art.* 2476 c.c.).

Larga parte della giurisprudenza s'è espressa in modo integralmente contrario (Cass. Civ. 13.1.2010 n. 403, in *Le Società*, 2010, p. 665, commento di Cardarelli: "L'art. 2409 c.c. non trova applicazione con riferimento alle irregolarità compiute dagli amministratori di una S.r.l. a nulla rilevando le dimensioni dell'impresa e la presenza obbligatoria del Collegio Sindacale. Il richiamo alla disciplina delle s.p.a. operato dall'art. 2477, ultimo comma, c.c. va interpretato come richiamo ai requisiti professionali, alle cause di inleggibilità, decadenza e incompatibilità dei sindaci, alle funzioni ed ai poteri indicati dall'art. 2403 c.c. . Il suddetto richiamo non comprende la denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c."; Trib. Macerata 27.2.2006, in *Le Società*, 2007, p. 58, con commento di



XVII Premio Ornella Geraldini – Donne per il Giornalismo 2012

Bologna, 18 aprile 2012

Palazzo Caprara Montpensier – Salone della Guardia

Reading

PIERA DEGLI ESPOSTI legge ORIANA FALLACI

da "Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci"

"(...)E qual è l'idea su cui non ha mai cambiato idea, non cambierà mai idea?

La libertà, ovvio. Non la libertà intesa come licenza, sfrenatezza, prepotenza, egoismo, cioè la libertà che s'inebria di se stessa. Che si abbandona agli eccessi, che toglie libertà agli altri. La libertà ragionata, intendo dire. Cioè vissuta con disciplina anzi autodisciplina. Me l'insegnò Platone in seconda Liceo, quando il professor Morpurgo ci fece tradurre dal greco in italiano quella mezza pagina dell'ottavo libro di Repubblica. (...)

«Quando un popolo divorato dalla sete di libertà si trova ad aver coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade che i governanti pronti ad esaudir le richieste dei sempre più esigenti sudditi vengano chiamati despoti. Accade che chi si dimostra disciplinato venga dipinto come un uomo senza carattere, un servo. Accade che il padre impaurito finisca col trattare i figli come suoi pari e non è più rispettato, che il maestro non osi rimproverare gli scolari e che questi si facciano beffe di lui, che i giovani pretendano gli stessi diritti dei vecchi e per non sembrar troppo severi i vecchi li accontentino. In tale clima di libertà, e in nome della medesima, non v'è più rispetto e riguardo per nessuno. E in mezzo a tanta licenza nasce, si sviluppa, una mala pianta: la tirannia». (...)»





Il Salone della Guardia di Palazzo Caprara Montpensier, sede della Prefettura di Bologna



Il Prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia, consegna il Premio "Alla Carriera" ad Anna Maria Mori

Premio Ornella Geraldini

DONNE PER IL GIORNALISMO

2012

XVII EDIZIONE



Il Presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Scutellari, consegna il Premio "Giornalista dell'anno" a Stefania Petyx



Anche al simpatico ed inseparabile bassotto della Petyx un premio: la medaglia "C'ero anch'io".



Eventi di gran gala all'Ordine di Bologna

Presso la sede dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, lo scorso 19 aprile 2012, si è svolta la XVII edizione dell'assegnazione del prestigioso "Premio Ornella Geraldini - Donne per il giornalismo". Quest'anno la Commissione Giudicatrice, composta dalla giornalista di Rai - TG 3 Emilia Romagna Lisa Bellocchi, Presidente, Flavia Ciacci Arone Di Bertolino, per l'Inedita per la Cultura, Fabio Raffaelli, figlio di Ornella Geraldini, Vincenza Bellettini e Giovanna Randazzo, rispettivamente per l'Ordine e per la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, ha assegnato ad Anna Maria Mori il Premio "Alla Carriera" e a Stefania Petyx il Premio "Giornalista dell'anno". Presente un folto pubblico e numerose personalità cittadine, il Presidente dell'Ordine e della Fondazione, Gianfranco Tomassoli, ha invitato il Prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia, ed il Presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Scutellari, a conferire alle due giornaliste l'ambito riconoscimento. Ricorrendo quest'anno il ventennale della morte di Ornella Geraldini, presso il Salone della Guardia del Palazzo Caprara Montpensier, sede della Prefettura di Bologna, la nostra Fondazione ha organizzato anche una *soirée* particolarmente suggestiva. Grazie alla cortese ospitalità concessaci dalla Prefettura di Bologna, l'attrice Piera Degli Esposti ha letto alcuni brani scritti da Oriana Fallaci, intervallati da pezzi di chitarra classica eseguiti da Srđjan Bulat. Al termine della serata il nostro Presidente, Gianfranco Tomassoli, ha donato al Prefetto di Bologna un simpatico *cadeau*: il distintivo del nostro Ordine e una pubblicazione dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna dell'anno 2012.



DONNE E PROFESSIONI QUANDO ANCHE L'ARCHITETTURA SI TINGE DI ROSA

Da alcuni anni la presenza femminile nel campo dell'architettura è cambiato radicalmente: oggi le statistiche attestano che il numero delle donne laureate in architettura si è elevato fino a diventare maggiore di quello degli uomini. Questo porta ad interpretare lo stesso concetto di opera architettonica in modo diverso. Nelle donne architetto vi è una sensibilità nel progettare spesso molto marcata che non tarda a manifestare i suoi riscontri positivi sia in fase di ideazione che e nelle opere realizzate. Il "tocco rosa" si vede: particolarmente sensibile ai bisogni delle persone, alle relazioni umane, alla creazione di un ambiente a misura di chi ci vive. Quando poi questa sensibilità riesce a legarsi ad idee nuove e ardite, nascono esempi di genialità assolutamente sopra le righe.

Ne è un esempio Gae Aulenti, architetto italiano tra le più famose al mondo. Con la sua sensibilità oltre che con le sue grandi doti tecniche e progettuali, ha reso il Museo d'Orsay a Parigi, una vera e propria opera d'arte. Tra gli altri suoi progetti più famosi ci sono anche la ristrutturazione di Palazzo Grassi a Venezia, la realizzazione del nuovo accesso alla stazione S. Maria Novella dalla Fortezza da Basso, l'allestimento del Museo Nazionale di Arte Catalana di Barcellona e, più recentemente, la ristrutturazione dell'Istituto di cultura italiano a Tokyo.

A livello internazionale tra le figure femminili nel campo architettonico spicca Zaha Hadid. Si tratta di personaggio che molti conosceranno: basti pensare che è l'architetto donna di maggiore successo al mondo. Vincitrice di premi presti-

giosi, in Italia ha lasciato un segno importante, progettando il Maxxi, l'avveniristico museo d'arte di Roma. Si tratta del primo Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo interamente dedicato alla creatività contemporanea pittorica, scultorea, architettonica e fotografica. Suo è anche il progetto della Nuova Stazione Alta Velocità Napoli-Afragola. Ora sogna di contribuire al progetto della nuova Bagdad, la "sua" Bagdad. La sua progettazione ha cambiato il modo in cui vediamo e percepiamo oggi lo spazio: quanto ha realizzato con la sua manipolazione inimitabile di pareti, solai, tetti, con quegli spazi trasparenti, intrecciati e fluidi, è la prova chiara del continuo messaggio creativo dell'architettura.

Le opere di questi grandi architetti hanno apportato un valore aggiunto, con la ricerca di una visione architettonica sempre nuova, creativa, sensibile e legata fortemente ai bisogni delle persone; questa oggi è l'architettura al femminile.

Nicoletta Gandolfi
Architetto in Bologna



Il museo Maxxi di Roma

LADC Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Anno XVIII n. 3 - Maggio - Giugno 2012
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott. Francesco Cortesi
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De'Calderini, 2
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

*Realizzazione grafica
e stampa*
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759

Cappellini; Trib. Catania 14.10.2004, in Dir. Fall., II, 2005, 277; Trib. Roma 30.7.2004, in Giur. It., 2005, p. 309, con commento di Cagnasso; Tribunale di Milano 26.3.2010, in Le Società, 7/2010, con commento di De Angelis “E’ ammissibile per i sindaci nominati in una s.r.l. richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme in materia di società per azioni ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella sezione dedicata al Collegio sindacale di tale tipologia societaria”) Trib. Napoli, Sez. VII, decr. 8.10.2008, in Le Società, 2/2010, p. 207, con commento di Zappalà: “Nelle S.r.l., la denuncia al tribunale di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. mirata a stimolare l’esercizio del controllo giudiziario, può essere sporta dal collegio sindacale.”).

In ogni caso sia che si consideri possibile estendere alle s.r.l. il ricorso ex art. 2409 c.c., o, come appare più corretto, che si escluda tale estensione, chi critica l’assimilazione della revoca di cui art. 2476 alla denuncia di cui all’art. 2409 rileva la differenza fra gli istituti in termini di poteri istruttori, ma anche decisori, del giudice: manca, infatti, per l’azione di cui all’art. 2476 la possibilità che il giudice inibisca le irregolarità riscontrate ed anche la possibilità di nominare un amministratore giudiziario (Trib. Macerata 27.2.2006, in Le Società, 2007, p. 58; Trib. Roma 30.7.2004, in Giur. It., 2005, p. 309; Trib. Roma 31.3.2004, in Riv. Not., 2004, p. 768). Deve, pertanto, concludersi negativamente circa la possibilità di nomina di un amministratore giudiziario nella procedura in commento.

Conclusioni

L’art. 2476 terzo comma c.c. individua due distinte azioni che tutelano ciascun socio dalla mala gestio degli amministratori: una a contenuto risarcitorio (di responsabilità) ed un’azione di revoca dell’amministratore. Esse possono, ma non debbono, essere combinate.

Prima o durante entrambe può essere chiesta la revoca cautelare dell’amministratore in funzione conservativa rispetto alla domanda risarcitoria oppure in funzione anticipatoria rispetto alla domanda di revoca definitiva, non può, tuttavia, essere chiesta la nomina di un amministratore giudiziale.

La domanda cautelare di revoca, salvo che non sia richiesta prima o durante un’azione di responsabilità e quindi con effetto meramente conservativo, può diventare stabile ai sensi dell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c. Può essere chiesta la condanna alle spese di lite.

La natura dell’azione di responsabilità può dirsi avere carattere surrogatorio così da necessitare la chiamata in causa della società. Nel caso di presenza del collegio sindacale (obbligatorio o facoltativo) v’è chi sostiene l’applicabilità analogica della norma di cui all’art. 2393-bis, comma 3, c.c. che, in tema

di s.p.a., consente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio promosso dai soci al presidente del collegio sindacale: ciò allo scopo di evitare, per i casi di amministratore unico, la nomina di un curatore speciale. In caso di assenza del collegio sindacale: se l’amministratore revocando non è amministratore unico né legale rappresentante (quindi soltanto nel caso di amministratore membro di c.d.a. quando la legale rappresentanza spetta, per esempio, al solo presidente del c.d.a.), la chiamata in causa della

società può avere luogo notificando alla società in persona del legale rappresentante; negli altri casi (amministratore unico, titolare in via esclusiva o congiuntiva con altri della rappresentanza legale della società), si dovrà ottenere la nomina di un curatore speciale (previsto dall’art. 78, comma 2, c.p.c. nelle ipotesi di conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato) e notificare l’atto introduttivo per la chiamata in causa della società, alla società stessa in persona del nominato curatore speciale. ■

Assemblea annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma 30 maggio 2012

Intervento di Gianfranco Tomassoli

Oggi dopo aver salutato il Presidente, buon giorno Presidente, e tutti voi, buon giorno Colleghi, non posso non iniziare il mio intervento con le affermazioni della Signora Gabanelli in chiusura della trasmissione Report del 13 maggio 2012.

La signora Gabanelli ha detto: “Il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Milano non segnala nulla alla Banca d’Italia perché dopo cinque anni che esiste questa legge ancora non hanno capito bene come funziona. Invece il presidente dell’Ordine Nazionale dice che bisogna fare una lotta senza quartiere ai paradisi fiscali perché non sono trasparenti. Giusta la lotta ai paradisi fiscali. Però poi anche lui ha la sua “anonima” a Malta. Ora vista la complicatezza della vita fiscale non si riesce a fare a meno dei commercialisti. Infatti sono 113.000 in tutta Italia. La maggior parte sono persone per bene rappresentate da Ordini che devono tutelare il buon nome, buttare fuori gli infiltrati, quelli che fanno affari sporchi e fare le segnalazioni sospette. Ma i vertici di questi ordini non sono pagati e dedicano a questa cosa tanto tempo. Ora, perché lo fanno? Per spirito di servizio ti rispondono, dai risultati il servizio sembra portare più benefici a loro che alla collettività”.

Ho ricevuto e diffuso a tutti gli iscritti all’albo di Bologna la “precisazione” che il Presidente ha inviato ai Presidenti degli Ordini in data 21 maggio u.s.

Non basta Presidente! Mi chiedo e vi chiedo:

- E’ questo il risultato della strategia “commercialisti utili al Paese”?
- Che cosa dovrebbe fare il nostro Presidente?
- Che cosa dovrebbe fare il Consiglio Nazionale?
- Che cosa dovrebbero fare gli Ordini

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili?

Io qualche idea ce l’avrei ma non vorrei essere il solo a querelare la Signora Gabanelli!

Mi soffermo anche, ma solo per un attimo, sulle elezioni del Consiglio Nazionale di cui non si conosce ancora la data. Anzi, ne approfitto per sollecitare il Ministero a fissarne una.

Stabilita la data, ribadisco che:

- i candidati Presidenti e i Vice Presidenti, presentino i loro candidati Consiglieri muniti di curriculum;
- si dica quali deleghe verranno attribuite ai Consiglieri eletti in base alle loro esperienze e capacità;
- si illustri il programma che si intende svolgere nei quattro anni di Presidenza;
- in caso di richiesta di riconferma si evidenzia quanta parte del precedente programma è stato realizzato e quanto no. Gli iscritti hanno il diritto di conoscere, per riconoscerli, i candidati che aspirano a guidare la nostra Categoria per i prossimi quattro anni.

Se questo passaggio i Candidati non lo faranno, almeno smettiamola di parlare di trasparenza perché anche queste elezioni saranno la continuazione di brutte pagine scritte in passato.

Come, quando e dove fare questa presentazione? Il quando e il dove lo stabilisca il Consiglio Nazionale. Il come? Ma in una bella riunione come quella di oggi!

Da ultimo, ma non ultimo, mi chiedo, vi chiedo: ma recepite le “prediche” che vi vengono fatte da questo “pulpito”?

Ho l’impressione di no!

Non credo di sbagliare se, convinto, affermo che tutto quanto viene detto venga solo ascoltato. Mi riferisco ad esempio a quanto ebbi a dire riguardo l’antiriciclaggio!

Grazie e buon lavoro a tutti. ■

D'Attualità

Novità IVA sulle prestazioni di servizi

di Luca Lavazza e Alessia Angela Zanatto (*)

L'articolo 8, comma 2, legge 217/2011 ("Legge Comunitaria"), al fine di uniformare la normativa nazionale alla direttiva comunitaria (Direttiva 112/2006/CE - "Direttiva Iva"), ha apportato alcune importanti modifiche in merito:

- al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi UE ed extra-UE (modifiche all'articolo 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- all'assolvimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione dei servizi resi da soggetti passivi UE (modifiche all'articolo 17, D.P.R. n. 633/1972).

Tali modifiche, in vigore dal 17 marzo 2012, presentano alcuni aspetti controversi in termini sia interpretativi che di applicazione pratica per gli operatori economici.

Momento di effettuazione.

In primo luogo, occorre considerare, quale momento di effettuazione delle operazioni (i.e. quando sorgono i diritti/gli obblighi ai fini Iva), non più il momento di pagamento bensì il momento di ultimazione nel caso di:

- prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 (i.e. prestazioni di servizi generiche per i quali si applica la regola dello stabilimento del committente), rese da un soggetto passivo UE ed extra-UE a un soggetto passivo stabilito in Italia;
- prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 (di fatto, le prestazioni di servizi di cui al suddetto articolo 7-ter), rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo UE ed extra-UE.

In secondo luogo, nel caso in cui le suddette prestazioni siano di carattere periodico o continuativo, rileva, ai fini della determinazione del momento di effettuazione, la data di maturazione dei corrispettivi.

In entrambi i casi, per quel che concerne i servizi resi da soggetti UE ed extra-UE, si può ritenere non assuma rilevanza la ricezione della fattura (si darà evidenza di seguito delle motivazioni alla base di tale osservazione). Resta fermo che, nel caso in cui, anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi (i.e. ultimazione/maturazione a seconda del caso), è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Tale regola non pare essere in linea con la Direttiva IVA.

Infine, con il testo rinnovato dell'articolo 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 viene estesa anche ai soggetti passivi extra-UE la previsione secondo cui le suddette prestazioni di servizi, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

Passando alle difficoltà applicative, in primo luogo, gli operatori economici stanno incontrando difficoltà alla luce del nuovo criterio

di completamento del servizio, che non è immediatamente identificabile a differenza del pagamento del corrispettivo. A tal fine, si auspicano dei chiarimenti in merito a tale concetto.

In secondo luogo, riguardo al tema della maturazione dei corrispettivi, si ritiene si possa fare riferimento alla previsione contenuta nella Direttiva IVA (articolo 64) e, pertanto, alla scadenza del periodo cui si riferiscono gli acconti/pagamenti periodici. A titolo esemplificativo, nel caso di servizi di manutenzione continuativa che prevedano pagamenti il giorno 15 del mese successivo (es. 15 aprile) al trimestre di riferimento (es. gennaio-marzo), il momento di effettuazione dovrebbe verificarsi il 31 marzo.

Assolvimento degli obblighi di registrazione e fatturazione.

La "Legge Comunitaria" ha, inoltre, previsto l'obbligo di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore dei servizi generici, quando questi è un soggetto stabilito in un altro Stato membro UE.

L'articolo 17, D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede che "nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331".

Tale norma estende, quindi, l'obbligo di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore, già in vigore per gli acquisti intra-comunitari di beni, anziché la cosiddetta autofattura, anche alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE. Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi extra-UE, rimane invece ferma l'emissione della cosiddetta autofattura da parte del soggetto stabilito in Italia.

Da quanto sopra, parte della dottrina sostiene che:

- il committente italiano debba attendere la ricezione della fattura del prestatore per assolvere l'IVA in Italia;
- non sia più possibile emettere l'autofattura per assolvere gli obblighi IVA nei casi in questione.

In realtà, queste conclusioni non sembrano essere condivisibili in quanto:

- viene attribuita rilevanza alla ricezione della fattura emessa dal soggetto passivo UE, evento questo che non sembra rilevare ai fini del momento di effettuazione dell'operazione di cui all'articolo 6, D.P.R. n. 633/1972 (si fa riferimento all'ultimazione/maturazione);
- la Direttiva IVA (art. 66) prevede l'impossibilità di fare riferimento a deroghe, quali l'emissione della fattura, rispetto al criterio dell'ultimazione/maturazione ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione, nel caso di servizi assoggettati al c.d. "reverse charge" tra soggetti comunitari, come nel caso di specie;

- l'Agenzia delle Entrate (si vedano le circolari ministeriali n. 13/1994 e n. 37/E/2011) si è espressa a favore della possibilità di emettere la c.d. autofattura in alternativa all'integrazione della fattura.

Da ultimo, si auspicano chiarimenti in merito alla possibile estensione del momento di assolvimento dell'IVA in Italia da parte del soggetto italiano derivante dal richiamo agli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993 contenuti nell'articolo 17, D.P.R. n. 633/1972. Secondo l'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, nel caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo alla consegna, è previsto l'obbligo di auto-fatturare l'acquisto intracomunitario di un bene entro il mese seguente. Non è del tutto chiaro se tale disposizione possa essere traslata al mondo dei servizi, dando di fatto rilievo alla fattura ricevuta e, in caso di mancata ricezione entro il mese successivo all'ultimazione/maturazione, prevedendo un obbligo di emissione dell'autofattura entro il mese seguente.

L'applicazione dell'art 46 appena descritto, di fatto, semplificherebbe l'operatività degli operatori e ricondurrebbe il sistema alla coerenza: il momento di effettuazione si cristallizzerebbe all'atto dell'ultimazione/maturazione. Tuttavia, considerato l'articolo 222 della Direttiva IVA che impone l'obbligo per il fornitore comunitario di emissione della fattura, sarebbe fisiologico attendere l'arrivo della fattura e, qualora non arrivasse entro il mese successivo all'ultimazione/maturazione, dovrebbe essere emessa l'autofattura entro il mese seguente.

Profili sanzionatori

In caso di errata individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, i profili sanzionatori sono diversi a seconda che il servizio sia reso o ricevuto nonché nel caso in cui il soggetto prestatore/ricevente sia UE ovvero extraUE. Nell'ipotesi di servizi resi/ricevuti da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di soggetti passivi UE ed extraEU, non sembrano esservi impatti rilevanti dal punto di vista IVA né sanzioni di natura sostanziale. Nel caso in cui un soggetto passivo stabilito in Italia committente del servizio non dovesse rispettare i termini "estesi" previsti dall'articolo 46, comma 5, d.l. 331/1993 per i servizi resi da soggetti passivi UE ovvero il momento di ultimazione/maturazione per i servizi resi da soggetti passivi extra UE, l'Agenzia delle Entrate potrebbe, invece, contestare un ritardo nell'assolvimento dell'imposta attraverso il meccanismo del cd. "reverse charge" (art. 6, comma 9 bis, D.lgs. n. 471/1997), assimilando la tardività dell'adempiuto all'omissione (a tal proposito, va osservato che, nel caso in cui non vi siano limiti alla detrazione IVA, tale sanzione sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità).

Ulteriori conseguenze potrebbero inoltre rendersi applicabili nei casi di limitato diritto alla detrazione IVA/indetraibilità dell'IVA. ■

(*) Partner e Senior Manager - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services

I Commercialisti e il terremoto: una gara per la solidarietà

Sono circa 200 i dottori commercialisti che attualmente versano in gravi difficoltà a causa dei danni che il terremoto ha causato ai loro studi professionali o alle abitazioni. Sono distribuiti tra tutti i comuni colpiti dal sisma, siti nelle province di Modena, Reggio-Emilia, Bologna, Mantova e Rovigo. Per loro l'attività all'indomani delle due forti scosse del 20 e del 29 maggio si è letteralmente paralizzata. Gli studi sono inagibili, non hanno più collegamenti Internet, hanno dovuto rinunciare all'assistenza della segreteria. Si tratta di uno stop al lavoro, aggravato anche dal fatto che molte aziende clienti sono a rischio chiusura, che potrebbe portare anche a dimezzare il volume dei ricavi e che farà sentire i propri effetti già da queste settimane.

“L'anno prossimo – spiega Alberto Clò, presidente dell'Odcec di Modena – sarà l' *annus horribilis* per tutti. Soprattutto per i colleghi più giovani che hanno maggiori difficoltà a reperire le risorse finanziarie per trovare una soluzione temporanea che consenta loro di continuare a lavorare nell'emergenza. Sono loro che pagheranno maggiormente lo scotto della chiusura delle aziende più piccole perché è quello il target di clienti verso cui generalmente sono orientati”. Secondo le stime effettuate dagli ordini di Modena e Ferrara, i professionisti maggiormente coinvolti, con studi o abitazioni assolutamente inagibili, dovrebbero essere una quarantina a Modena ed una trentina a Ferrara, dove il terremoto avrebbe colpito proprio la zona maggiormente industrializzata delle due province. Mentre, a Bologna la ricognizione è ancora in corso.

“La difficoltà principale – spiega Amelia Luca, consigliera dell'ordine bolognese con delega ai rapporti con la cassa dei Dottori Commercialisti per i colleghi terremotati – è quella di riuscire a raggiungerli tutti. Molti di loro non hanno ancora ripristinato il collegamento internet. Dei circa 160 colleghi contattati che hanno lo studio o la residenza nelle aree interessate dallo sciame sismico, fino ad ora hanno risposto in 50”.

Un'analoga attività di censimento è stata avviata dagli altri ordini locali ed il punto della situazione dovrebbe essere già chiaro a fine mese, anche alla luce dell'incontro fissato per il 27 giugno, al quale parteciperanno i responsabili delle casse di previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, per iniziare a ragionare, dati alla mano, sulle iniziative da intraprendere.

“Entro fine giugno – ha chiarito Andrea Billi, delegato per i ragionieri terremotati di Bologna ai rapporti con il rispettivo istituto di previdenza – saranno presentate al consiglio di amministrazione della

cassa ragionieri, due proposte. La prima prevede un protocollo con la banca popolare di Sondrio in virtù del quale i colleghi che avranno necessità di chiedere dei finanziamenti, potranno ottenerli con un tasso molto agevolato. La seconda riguarda la possibilità di elargire un contributo che, allo stato attuale, sembrerebbe essere a fondo perduto e che sarà erogato non sulla base dell'entità del danno bensì a persona. Debbono ancora essere individuati i criteri per l'individuazione dei destinatari degli aiuti”. Ci sono già stati degli incontri tra i due presidenti delle casse, Paolo Saltarelli per i Ragionieri e Walter Anedda per i Dottori Commercialisti, di modo da uniformare le modalità di intervento. Ma anche questo è un *working in progress*. Intanto, entrambe le casse hanno sospeso per i colleghi terremotati il pagamento dei contributi fino al prossimo 30 settembre.

“Al momento – continua la consigliera bolognese Amelia Luca – la cassa dei Dottori Commercialisti non avrebbe previsto un *plafond* complessivo da destinare ai colleghi terremotati ma per recuperare le somme necessarie attingerà dal fondo di assistenza appositamente istituito presso la cassa per eventi straordinari come questo. Nel nostro caso gli interventi non saranno a pioggia, ma ogni singola istanza verrà valutata caso per caso sulla base dell'ammontare del danno subito dagli studi o dalle abitazioni, dell'età del richiedente e del reddito”. Intanto, mentre la terra continua a tremare e la tensione resta alta nei comuni più colpiti, si registra una voglia fortissima di ritornare alla normalità.

“Gli studi più grandi – spiega Paolo Rollo, presidente dell'Odcec di Ferrara – sono più avvantaggiati perché hanno le risorse per cercare soluzioni immediate che consentano il prosieguo dell'attività. Alcuni si sono sistemati in abitazioni sfitte ed agibili, soprattutto nel centese, adatte ad ospitare uno studio professionale”. A Modena è partita la corsa alla solidarietà. Sarebbero già una ventina gli studi non danneggiati che avrebbero offerto ospitalità ai colleghi più sfortunati. “Un paio di professionisti – afferma il presidente Clò – hanno acquistato dei container a proprie spese, installandoli, laddove è possibile, nei cortili in prossimità del vecchio studio oppure nelle zone non a rischio. Più nera la situazione per i giovani professionisti che non hanno le risorse per potere affrontare queste spese eccezionali nell'emergenza”.

Spese che possono essere significative se si considera che, ad esempio, nel centese, una delle zone più mirate per la ricerca di nuovi immobili da affittare perché colpito solo marginalmente dal sisma,

l'affitto di uno studio oscilla tra le 800 e le 2.500 euro mensili.

Proprio per dare a tutti i professionisti la possibilità di continuare a lavorare, gli ordini locali, coordinati dal Coder, il coordinamento regionale dei commercialisti dell'Emilia-Romagna, stanno verificando la possibilità di allestire dei container che possano ospitare una o due postazioni mobili di lavoro, ossia fino a quattro persone ciascuno. “Stiamo cercando di capire – continua Rollo, che oltre che presidente di Ferrara è anche presidente del Coder – quanti container potranno servire in concreto e se sia preferibile acquistarli o affittarli. Aspettiamo la fine del censimento per avere un'idea precisa. In caso di acquisto, la spesa non sarebbe inferiore ai 10mila euro per unità”. Per fare fronte ai costi dell'emergenza, tutti gli ordini provinciali dell'Emilia-Romagna hanno messo a disposizione una somma di 10 euro per iscritto che dovrebbe rendere disponibile nell'immediato una somma di circa 90mila euro”.

Ma i problemi non riguardano soltanto la difficoltà a reperire risorse. L'ombra che incombe dietro la disgrazia è il rischio, elevatissimo di delocalizzazione delle grandi industrie del territorio nonostante la grande determinazione registrata da parte di tutti a non volersi rassegnare e a ricominciare. “Uno degli ostacoli alla riapertura delle attività – continua il presidente Clò – è la burocrazia. Il rispetto delle norme di sicurezza, che pure sono poste a tutela di un'esigenza assolutamente primaria, deve infatti essere tarato sulla base della situazione contingente, altrimenti rischia di paralizzare l'economia del territorio, come accade, ad esempio, in alcuni comuni che non autorizzano la riapertura delle attività se non ci sono tutte le possibili certificazioni sulla sicurezza. Considerata la situazione, forse quest'atteggiamento è un po' miope”.

Impegni significativi a sostegno dei professionisti terremotati sono stati presi anche dal presidente Claudio Siciliotti, intervenuto sui luoghi del disastro all'indomani della seconda scossa. L'impegno principale è quello di produrre, grazie al supporto dell'Irdec, l'istituto di ricerca dei commercialisti, una circolare interpretativa del decreto ministeriale dell'1 giugno scorso che, oltre a prevedere la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, presenta molti punti oscuri che dovranno essere chiariti attraverso un documento che vedrà presto la luce. Il Cndcec ha inoltre aperto, la settimana scorsa, una sottoscrizione per i colleghi terremotati attraverso la fondazione Onlus *Communitas* per raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione degli studi danneggiati. (m.l.) ■

Le Società

Gli atti di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile

di Elisabetta Smaniotto (*)

Brevi cenni introduttivi

L'articolo 39-*novies* del D.L. 30 dicembre 2005, n.273, convertito nella legge n. 51 del 23 febbraio 2006, entrata in vigore l'1 marzo 2006, ha introdotto nel codice civile della Repubblica Italiana una norma in materia di trascrizione: si tratta dell'articolo 2645-ter c.c., collocata immediatamente dopo la norma relativamente giovane sulla trascrizione del contratto preliminare (2645-bis c.c.).

L'articolo 2645-ter c.c., corrente sotto la rubrica "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", costituisce espressione della volontà del Legislatore di dare atto della sempre più crescente diffusione dei vincoli di destinazione.

Già il vincolo che si costituisce con il fondo patrimoniale, con la sua conseguente trascrizione, di cui all'art. 2647 c.c. era conosciuto nel nostro ordinamento, ma l'applicazione di detto strumento era ed è tuttora limitata alle sole convenzioni matrimoniali e quindi alla necessaria esistenza di una famiglia legittima.

Altresì la riforma del diritto commerciale, come introdotta dal D.Lgs. 6 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni ha fornito agli operatori del diritto il nuovo istituto dei "Patrimoni destinati ad uno specifico affare", di cui all'articolo 2447-bis e seguenti c.c., ma anche in questo caso l'ambito di applicazione era ed è limitato alle sole società per azioni.

Si può infine enunciare il patrimonio separato che si crea in caso di accettazione beneficiata ex art. 470 c.c. e quello della separazione dei beni del defunto ex art.512 c.c.

Poiché le esigenze di vita quotidiana offrivano ed offrono altri ed ulteriori casi, diversi da quelli sopra descritti, quali, a mero titolo esemplificativo, il *trust* ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, per i quali era esclusa la trascrivibilità in ossequio al principio del *numerus clausus* delle fattispecie trascrivibili, si è giunti ad elaborare lo strumento oggetto del presente intervento, che ha così consentito di creare vincoli sulla proprietà.

L'atipicità dell'istituto sta nella collocazione del medesimo tra le norme

sulla trascrizione e quindi sulla pubblicità, collocate nel Titolo Primo del Libro Sesto "Della Tutela dei Diritti".

L'articolo 2645-ter c.c. è del seguente tenore: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

Appare lampante che il disposto letterale della norma non si limita a disciplinare la pubblicità, bensì affronta anche la vera e propria costituzione del vincolo e, pertanto, appare quanto meno discutibile la scelta del Legislatore di collocarlo nel libro sesto c.c., Libro I "Della trascrizione".

Detta norma è stata altresì definita a contenuto "eterogeneo" per la varietà e molteplicità di concetti in essa stessa contenuti che verranno analizzati con il presente scritto.

La forma dell'atto istitutivo

La norma prescrive a chiare lettere la forma dell'atto pubblico di cui all'articolo 2699 c.c., al fine della costituzione di un vincolo di destinazione.

Si tratta quindi di forma vincolata, in assenza della quale il contratto non è legittimamente stipulato, così come in altri casi è richiesta la medesima forma dell'atto pubblico, ovvero nel caso dell'atto costitutivo di società per azioni, ai sensi dell'art. 2328, comma 2, c.c. o di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463, comma 2, c.c., per le convenzioni matrimoniali ai sensi dell'art. 162 c.c., ovvero per il testamento che deve essere redatto mediante una delle strutture contemplate dall'art. 603 c.c.

Appare quindi legittimo l'interrogativo posto da taluna parte della Dottrina la quale si è domandata se il concetto di atto pubblico debba riguardare esclusivamente l'atto costitutivo di vincolo di destinazione redatto mediante atto *inter vivos*, ovvero se sia estensibile anche a quello *mortis causa* e si è giunti ad ammetterne l'estensione ad entrambe le fattispecie, in assenza di espresso divieto in tal senso. Parte della dottrina ha tuttavia ritenuto idonea la costituzione del vincolo mediante il solo testamento pubblico, sempre per garantire l'intervento del notaio, ove al contrario altri hanno invece ritenuto legittima qualsiasi forma testamentaria per il principio di equivalenza delle stesse.

Ci si è inoltre chiesti se la forma dell'atto pubblico, che certamente presuppone l'ingerenza, l'intervento, nonché l'accurato controllo anche di legalità ai sensi dell'articolo 28 della Legge Notarile del pubblico ufficiale rogante, sia richiesta *ab substantiam* ovvero al solo fine della trascrizione.

Per la trascrizione non occorre necessariamente produrre al Conservatore dei Registri Immobiliari un atto pubblico, essendo titolo idoneo anche la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e pertanto, proprio per tale motivo, taluno ha dubitato che la forma dell'atto pubblico sia richiesta al fine della pubblicità.

Secondo alcuni la più forte forma dell'atto pubblico è stata ritenuta necessaria per salvaguardare la "finalità di protezione" che persegue l'istituto, volto a segregare il patrimonio vincolato.

Nonostante le considerazioni sollevate è prevalsa l'idea che il formalismo richiesto abbia un fine pubblicitario e, di conseguenza, che il vincolo sia legittimamente costituito anche mediante semplice scrittura privata, ma, come tale, non sarà poi opponibile ai terzi.

In merito alla struttura dell'atto, del quale si è detto relativamente alla forma richiesta, ci si è domandati se sia necessaria la bilateralità ovvero se sia sufficiente l'unilateralità.

Poiché il costituente il vincolo dispone di un bene proprio, e quindi di un proprio diritto, si deve ritenere ammissibile anche la forma unilaterale, forma che ovviamente verrà riprodotta nella nota di trascrizione.

Una simile figura presenta rilevanti affinità con quella del *trust* autodichia-

(*) Avvocato in Bologna

rato, ove il disponente ed il *trustee* coincidono nella medesima persona. Ovviamente è altresì possibile strutturare il negozio mediante struttura bilaterale.

Come in tutti i contratti che producono effetti traslativi, e quindi reali, qualora i beni vengano traslati a favore di soggetto diverso dal disponente, sarà necessario, al fine di non ricadere nella grave sanzione della nullità, adottare le cautele richieste nei relativi negozi, ovvero rendere le dichiarazioni sulla situazione edilizia ed urbanistica del bene conferito in vincolo, ovvero allegare il certificato di destinazione urbanistica, come previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-

zia, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Ci si può inoltre domandare se sia estensibile allo strumento in commento quanto opera nel caso del *trust*: in particolare quest'ultimo si può stipulare prevedendo un atto istitutivo di *trust* e successivamente l'atto di dotazione di beni in *trust*, come anche per l'istituto della fondazione, manifestandosi pertanto quale fattispecie a formazione progressiva, ovvero strutturando l'atto in modo complesso e quindi includendo nel medesimo sia l'atto istitutivo sia quello di dotazione.

Si è ritenuto che anche il vincolo possa adottare la medesima struttura, non essendo imperativamente richiesta la conclusione dell'*iter* formativo in un unico contesto, facendo così riferimen-

to a quella parte della dottrina che ha definito il vincolo di destinazione *ex* 2645-ter c.c. come il *trust* italiano.

Nonostante le similitudini tra *trust* e vincolo, le due figure sono molto diverse, in particolare per ciò che concerne la separazione patrimoniale dei beni del beneficiario dell'attribuzione: mentre la norma che regola il *trust* prevede espressamente che i beni trasferiti al *trustee* restino separati dal suo patrimonio e quindi dalla sua successione e dal regime patrimoniale, al contrario per il vincolo *ex* 2645-ter c.c. nulla è detto in tal senso.

Una simile omissione può quindi comportare problematiche in merito alla titolarità del bene, una volta che il beneficiario dell'attribuzione sia deceduto, ovvero abbia contratto matrimonio, vigente il regime di comunione legale.

Per tentare di motivare adeguatamente l'esclusione del bene conferito in vincolo dal rapporto familiare, vigente il regime di comunione legale dei beni del beneficiario, parte della dottrina ha ritenuto di estendere al caso in commento il concetto già unanimemente recepito per i beni strumentali, ovvero diretti all'esercizio di un dato ufficio di uno solo dei coniugi, e come tale escluso dalla comunione immediata.

Al contrario, nel caso di morte del beneficiario dell'attribuzione, il bene trasferitogli farà parte del *relictum*, in assenza di espressa disposizione che lo escluda e come tale vi subentreranno *iure hereditatis* i suoi successori che dovranno adempiere all'obbligazione del trasferimento del bene, in forza di mandato fiduciario.

L'oggetto del vincolo di destinazione

L'articolo 2645-ter c.c. delinea a chiare lettere il confine dei beni che possono essere conferiti nel vincolo di destinazione, i quali, dal tenore letterale della norma, possono essere solamente "*i beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri*".

La conclusione tuttavia non è così pacifica.

Coloro che si sono occupati della questione si sono chiesti se, con l'indicazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati, il Legislatore abbia voluto indicare in modo tassativo ciò che può essere vincolato mediante l'istituto in commento, ovvero se l'indicazione non sia da interpretarsi in via imperativa.

E' prevalsa quella parte della Dottrina che ha ritenuto di considerare in modo estensivo la disposizione, ritenendo che siano oggetto idoneo di vincolo anche altri beni, diversi da quelli sopra enunciati, purché suscettibili di idonea pubblicità nei pubblici registri e purché meritevoli a norma dell'articolo 1322 c.c.

E' lo stesso articolo 2645-ter c.c. a fare riferimento al giudizio di merite- ♦♦

Il congedo del Presidente Colonna

Preg.mo dott. Tomassoli

nell'accingermi a lasciare la presidenza della Sezione del Tribunale di Bologna dedicata alla procedure concorsuali, mi preme salutare e ringraziare personalmente Lei e, insieme, l'intero Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Un saluto ed un ringraziamento che sono nel contempo doverosi e "cordiali" nel senso proprio della parola.

Da un lato, infatti, non vi è stato momento in questi cinque anni di mia Presidenza in cui Lei e l'Ordine non abbiate dato efficace ed immediata risposta a tutte le iniziative del Tribunale destinate a sostenerne, nei limiti del possibile, la difficilissima situazione. Non mi pare utile enumerarle partitamente, perché si rischierebbe di creare un ordine gerarchico del tutto fuori luogo o di trascurarne qualcuna, e ciò sarebbe ancor più grave. Ritengo utile solamente ricordare che nella quasi totalità hanno portato all'impianto di strutture stabili e destinate a rimanere anche nel futuro, se – come sono certo – continueranno ad essere coltivate.

Dall'altro – ed in fondo è l'aspetto che per la mia persona è ancor più rilevante, proprio perché attiene ai sentimenti – tutto ciò è avvenuto con un calore ed una mancanza di forme esterne, che sono indizi di fiducia e stima reciproche, che per quanto riguarda la Sua persona non sono mai andate deluse.

Spero vivamente di non aver mai creato problemi o disinganni e, se ciò fosse accaduto, sappia che certamente era contro le mie intenzioni, che sono sempre state di grande collaborazione.

Da ultimo credo sia doveroso rappresentarLe che i Curatori ed i Commissari nominati dal Tribunale in questi anni sono stati nella gran parte dei casi pienamente all'altezza delle aspettative che su di loro la Sezione ha posto. Certamente ci sono state eccezioni negative e miglioramenti possono sempre ipotizzarsi, ma con altrettanta certezza mi sento di affermare che, nei pur difficilissimi momenti che si stanno affrontando, proprio la piena collaborazione dei Curatori e dei Commissari ha consentito e consente di raggiungere risultati soddisfacenti.

Anche di questo intendo ringraziarLa e tramite Lei tutti i professionisti dell'Ordine, che collaborano con la Sezione.

Cordiali saluti

Giuseppe Colonna



♦♦ *volezza ex art. 1322 c.c.*, che chiama in causa anche il pubblico ufficiale rogante, come in seguito si dirà.

Requisito imprescindibile del vincolo è la pubblicità, proprio per la natura dell'istituto e per la sua collocazione nel codice civile e quindi si è rilevato che anche le partecipazioni societarie, in quanto oggetto idoneo di pubblicità presso il Registro delle Imprese, possono essere legittimamente conferite in vincolo.

Si sono quindi fatte per l'istituto *ex art. 2645-ter c.c.*, le medesime considerazioni che erano state fatte a suo tempo per il fondo patrimoniale, per il quale è lo stesso articolo 167 c.c. che individua i beni che ne possono costituire oggetto idoneo.

Nel fondo patrimoniale era stato considerato, in un primo tempo, inidoneo il vincolo sulle partecipazioni societarie e taluni archivi notarili avevano sollevato procedimenti disciplinari verso i notai che segregavano tali beni, procedimenti poi pervenuti al giudizio delle competenti CO.RE.DI. (Commissione Regionale Disciplinare).

Successivamente l'orientamento è mutato, giungendo a ritenere che anche le partecipazioni in società siano oggetto idoneo ad essere conferito nel fondo e varrebbe la medesima considerazione per gli altri beni soggetti ad idonea pubblicità, tra cui, a mero titolo esemplificativo, le azioni dematerializzate.

La durata del vincolo

Il vincolo di destinazione può essere costituito per una durata non superiore a novant'anni ovvero per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. E' il medesimo articolo 2645-ter c.c. che pone tale limite, limite da intendersi in analogia ad altre fattispecie note al nostro ordinamento come il diritto di superficie a termine, il diritto di usufrutto a favore di persone giuridiche o il *trust* nel diritto anglosassone.

L'elemento temporale pone un ostacolo rilevante alla stipula del negozio in commento in quanto, escludendo la possibile perpetuità del vincolo, può limitare le finalità che i contraenti intendono perseguire.

Il nostro ordinamento conosce un'altra norma che prevede quale durata massima quella della vita di un socio ed è l'articolo 2285 c.c. in materia di recesso, che il Legislatore ha così ripreso delimitando la durata dello strumento oggetto del presente scritto.

Requisito soggettivo

Al fine della redazione del vincolo di destinazione, di cui all'articolo 2645-ter c.c., occorre un requisito di natura soggettiva ed un requisito di natura oggettiva.

In merito al primo è la stessa norma che individua il soggetto che può essere beneficiario dell'istituto, il quale deve essere determinato o quanto meno

determinabile *per relationem*, anche ai sensi dell'articolo 1349 c.c. o *ex post*, ed in assenza del quale non è possibile procedere alla redazione dell'atto in commento.

In particolare questi possono essere le persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni, o altri enti o persone fisiche, riferimento ultimo che è stato aggiunto, rendendo così l'istituto di maggiore applicazione.

Chi si è occupato dell'interpretazione dello strumento in commento ha affermato inoltre che il riferimento alle pubbliche amministrazioni sia stato inserito nella norma al fine di rendere trascrivibili gli atti unilaterali d'obbligo, per i quali fino ad ora era discussa la pubblicità. In realtà sussistono tuttora perplessità sul punto, in quanto l'articolo 2645-ter c.c. prevede il limite temporale di novant'anni, di cui si è detto, e come tale contrasta con la potenziale perpetuità di un atto d'obbligo.

In merito alla costituzione di vincoli pertinenziali, anche a parcheggio, dei quali è tuttavia discussa la trascrivibilità, occorre accennare alla pronuncia della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza numero 318 del 4 dicembre 2009, ha ritenuto trascrivibile nei registri immobiliari l'atto con il quale si dispone un vincolo di pertinenzialità tra un posto auto ed un appartamento, in applicazione di una legge regionale che esonera il pagamento degli oneri di costruzione se esiste l'asservimento a servizio dei beni.

La meritevolezza

Non tutte le finalità possono essere perseguite costituendo un vincolo di destinazione.

Il Legislatore formulando l'istituto ha espressamente previsto che solo gli interessi meritevoli di tutela possono essere legittimamente tutelati utilizzando l'istituto di cui all'art.2645-ter c.c. L'elemento della meritevolezza consente di creare una similitudine tra la liceità dell'oggetto del contratto e la fondatezza del vincolo.

Il legislatore prevedendo tale concetto non ha fatto altro che estenderlo anche al vincolo e, come accade per i contratti, anche in questo caso il notaio chiamato a ricevere un atto *ex art. 2645-ter c.c.*, dovrà entrare nel merito e constatare la liceità o meno dell'interesse perseguito.

Appare quindi che venga effettuata una doppia indagine sulla meritevolezza: da un lato saranno le parti contraenti che, anche mediante il buon senso, saranno in grado di constatare la liceità o meno dell'interesse, dall'altro lato sarà il pubblico ufficiale rogante a poter manifestare il proprio *placet* e quindi a consentire o meno la stipula dell'atto.

Alle parti viene quindi conferita dal Legislatore una grande autonomia, non avendo il medesimo previsto fattispecie *ad hoc* conferibili in vincolo.

Il notaio chiamato a ricevere un atto costitutivo *ex art. 2645-ter c.c.*, potrà o meglio dovrà astenersi dalla stipula qualora ravvisi l'assenza del requisito della meritevolezza e ciò in quando esso stesso pubblico ufficiale potrebbe essere soggetto a responsabilità disciplinare di cui all'articolo 28 della Legge Notarile, e quindi risponderne in proprio, nel caso in cui riceva un atto di dubbia legittimità.

L'oggetto del vincolo non potrà quindi essere contrario all'ordine pubblico, a norme imperative e al buon costume, come già accade per il negozio di cui all'art. 1321 c.c.

Non sarà quindi legittima la stipula di un vincolo di destinazione ove il disponente intenda segregare i propri beni in frode ai creditori ed in un simile contesto il negozio sarà certamente soggetto ad azione revocatoria.

Al contrario sarà possibile perseguire interessi sia patrimoniali, sia morali ritenuti legittimi e parte della dottrina ha ritenuto idoneo l'utilizzo del vincolo per regolare accordi di separazione, unioni o convivenze omosessuali.

L'effetto di separazione patrimoniale che crea il vincolo è assimilabile a quello del fondo patrimoniale, ai patrimoni destinati *ex art. 2447-bis c.c.* ed ancor più al *trust*, il quale ha un'impronta ancor più forte consistendo in una deroga al principio della responsabilità patrimoniale come contemplata dall'articolo 2740 c.c.

In ogni caso, legittimati al perseguimento dell'interesse meritevole tutelato, sono i soggetti individuati nella norma stessa, ovvero, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso, evincendosi così la natura personale del diritto tutelato.

La pubblicità del vincolo e gli effetti

Occorre effettuare una riflessione in merito alla disciplina pubblicitaria del vincolo di destinazione.

Si è detto che la forma dell'atto pubblico è richiesta al fine della trascrizione, ma dalla lettera della legge non si evince l'obbligo di trascrivere l'atto.

L'articolo 2645-ter c.c. afferma che gli atti di destinazione "possono" essere trascritti e pertanto è palese l'assenza di un obbligo imperativo pubblicitario, già presente negli articoli 2643 e 2645-bis c.c.

Il punto merita una riflessione: poiché la norma richiede la forma dell'atto pubblico, con conseguente intervento del notaio, il richiamo all'art. 2671 c.c. diviene obbligato. Tale ultimo prevede che "il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile".

Il contrasto tra le norme è evidente: da un lato l'articolo 2645-ter c.c. prevede la facoltà di trascrivere, dall'altro lato

l'articolo 2671 c.c. impone, invece, l'obbligo di trascrivere.

Dalle considerazioni suesposte emerge che qualora l'atto venga stipulato per scrittura privata dai soggetti interessati, senza l'intervento del notaio, questo avrà efficacia solo *inter partes* e potrà, ma non dovrà, essere pubblicizzato, precisando che in tale ultimo caso non sarà proprio possibile trascriverlo, in quanto carente della forma richiesta ex art. 2645-ter c.c. Al più potrà essere confermato, riconosciuto e quindi ripetuto con atto notarile e quindi poi legittimamente pubblicizzato.

Qualora invece sia il notaio a ricevere l'atto, questi è vincolato negli adempimenti dall'articolo 2671 c.c. ma, secondo parte della dottrina potrà, previo accordo delle parti contraenti, omettere la formalità pubblicitaria.

Merita una riflessione la natura giuridica della pubblicità del vincolo, ovvero bisogna chiedersi se questa abbia natura dichiarativa ovvero costitutiva.

La pubblicità costitutiva, il cui tipico esempio è riconducibile alla costituzione di ipoteca, si caratterizza dal fatto che in assenza di detta formalità pubblicitaria, l'iter formativo del negozio non può dirsi legittimamente stipulato.

Al contrario la *ratio* di quella dichiarativa sta nella mera opponibilità ai terzi. La dichiaratività o la costitutività del vincolo devono essere considerati quanto ai loro effetti e pertanto occorre scorporare tali tipi di pubblicità: sarà dichiarativa la trascrizione del vincolo di indisponibilità, mentre sarà di natura costitutiva quella relativa alla separazione patrimoniale, senza la quale non si crea la separazione dei patrimoni.

Merita poi una riflessione la parte della norma oggetto del presente intervento che richiama l'articolo 2915 comma 1 c.c., in tema di pignoramento.

Il richiamo voluto dal Legislatore altro non fa altro se non riprendere un principio già consacrato nel nostro ordinamento, ovvero quello della priorità delle trascrizioni, il cosiddetto principio del *prior in tempore, potior in iure*. In breve la trascrizione del vincolo effettuata posteriormente alla trascrizione del pignoramento, ed aggiungerei anche posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca volontaria o giudiziale, è inopponibile ai creditori che hanno validamente pubblicizzato il titolo che conferisce loro priorità.

In merito alle modalità pubblicitarie

valgono le stesse regole del *trust*: se non si ha l'effetto reale del trasferimento della proprietà, come nel caso di *trust* autodichiarato, il vincolo viene trascritto a favore e contro il costituente; nel caso invece di effetto reale traslativo verrà trascritto contro il disponente ed a favore dell'attuatore.

Una volta conferiti i beni in vincolo, questi vengono devoluti al fine del perseguimento dell'intento voluto dalle parti. Accade ciò che si verifica per il fondo patrimoniale ove i beni ivi conferiti sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, così creandosi un limite alla responsabilità patrimoniale del conferente, relativamente ai beni ivi inclusi. Il tutto in deroga al noto principio contemplato nell'articolo 2740 c.c., come già precisato.

La segregazione che è di natura unilaterale, crea quindi un limite alla disponibilità ed all'utilizzo del bene, il quale potrà essere impiegato per il solo fine meritevole individuato al momento della costituzione ex art. 2645-ter c.c., divenendo così indisponibile per finalità diverse, salva in ogni caso la facoltà di farlo cessare convenzionalmente con il consenso di tutti gli aventi diritto.

Come per il fondo patrimoniale e come per i patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c., non sarà possibile quindi per i creditori che vantano le proprie ragioni in forza di titolo diverso rispetto a quello per cui il vincolo fu costituito, rifarsi sui beni ivi conferiti, ad eccezione del caso in cui sia possibile esercitare l'azione revocatoria, palesando che il vincolo fu stipulato al mero fine di sottrarre i beni ai creditori stessi, in presenza quindi di *consilium fraudis*.

La trascrizione del vincolo di destinazione, così come nel caso della separazione dei beni del defunto ex art. 512 c.c. o del beneficio di inventario ex art. 470 c.c., crea in ogni caso, anche per il caso del fallimento dell'attuatore, l'effetto segregativo di separazione dalla massa dei beni oggetto di procedura, ex artt. 45 e 79, ultimo comma, Legge Fallimentare ed ex art. 1707 c.c. Rispetto alle norme sul fondo patrimoniale, quelle sul vincolo di destinazione sono meno dettagliate.

Nel fondo patrimoniale è espressamente prevista l'impossibilità di alienare i beni ivi segregati per soddisfare interessi estranei ai bisogni della famiglia, quale ad esempio l'attività imprenditoriale di uno dei coniugi, ferma rimanen-

do la possibilità dei coniugi di estromettere uno o più beni mediante convenzione modificativa e senza autorizzazione giudiziale in assenza di figli minori. Nel vincolo di destinazione manca una previsione in tal senso ma appare chiara l'estensibilità di tale concetto anche a quest'ultimo.

In merito poi alla facoltà di iscrivere ipoteca sui beni così vincolati, si è affermato che l'iscrizione, se resa per finalità diverse da quelle per cui fu costituito il vincolo, sia inopponibile ai beneficiari dello stesso. ■

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA



Anno XVIII n. 3 Maggio/Giugno 2012
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile
Dott. Francesco Cortesi
Dottore Commercialista

Vice Direttore
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Christian Attardi
Direzione Regionale E.R.
Dott.ssa Giulia Beltramelli
Dottore Commercialista

Dott. Antonio Cologno
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista

Dott. Mario Santoro
Direzione Regionale E.R.
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista

Tiziana Fierro
Segretaria di redazione

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretti, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Enzo Barilà
Mariangela Latella

Luca Lavazza
Alberto Magnani

Elisabetta Smaniotto
Alessia Angela Zanatto

IL CONTO PER CHI INVESTE SU SE STESSO



BPER
PROFESSIO
NALMENTE



**SODDISFATTI
O
RIMBORSATI***

Campagna valida fino al 31/12/2012

Il conto per liberi professionisti e studi associati

*Trascorso un anno dalla data di apertura del conto, se il cliente si dichiara non soddisfatto del prodotto o del servizio offerto e comunica entro 3 mesi il recesso dal contratto, la Banca s'impegna a rimborsare il totale degli importi pagati a titolo di canone trimestrale sino alla data della dichiarazione, nella misura riportata nel prospetto delle condizioni economiche all'interno del Foglio Informativo del Prodotto. L'iniziativa non si applica in caso di conti estinti entro un anno dalla data di apertura.



**Banca popolare
dell'Emilia Romagna**



GRUPPO BPER

bper.it